



Comune di BONITO

(AV)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

(L.R. 16 del 22/12/2004 e s.m.i. - Regolamento di Attuazione n° 5 del 04/08/ 2011)

- DISPOSIZIONI STRUTTURALI
- DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE
- ATTI DI PROGRAMMAZIONE (API)

PUC

2022

CARTA DELL'USO AGRICOLO FORESTALE NONCHE' DELLE ATTIVITA' CULTURALI E SILVO-PASTORALI IN ATTO

(L.R. N° 14 DEL 20.03.1962 - ART. 2 L.R. N°02 DEL 02.01.1987 - L.R.16/2004 e delib. G.R. n° 834 del 11/05/2007)

Avv. Giuseppe De Pasquale
(SINDACO)

ing. Corrado Giuseppe Pecorari
(R.U.P.)

1:25000 ☐	1:10000 ☐	1:5000 ☐	1:2000 ☐
☐ DISPOSIZIONI STRUTTURALI <i>a tempo indeterminato (ex art.3. co.3 lett. a) L.R. 16/2004)</i>			
☐ DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE <i>a tempo determinato (ex art.3. co.3 lett.b) L.R. 16/2004)</i>			
☐ RELAZIONE ILLUSTRATIVA			
☐ NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE <i>(ex art. 23 - comma 8 L.R. 16/2004)</i>			
☐ ATTI DI PROGRAMMAZIONE (API) <i>(ex art. 25 - L.R. 16/2004)</i>			
☐ RAPPORTO AMBIENTALE <i>(ex art. 47 co. 2 - L.R. 16/2004)</i>			
☐ RELAZIONE DI SINTESI DEL RAPPORTO AMBIENTALE <i>(ex art. 47 co. 4 - L.R. 16/2004)</i>			
Sistema di città : Città' dell'Ufita STS: B4 - Valle dell'Ufita			SIGLA
RELAZIONE AGRONOMICA			SA
			01
STUDI TEMATICI			
STUDIO GEOLOGICO : dr.geol. Ciriaco Basso			
STUDIO AGRONOMICO : dr.agr. Francescantonio Siconolfi			
ZONIZZAZIONE ACUSTICA : dr.ing. Luigi Tuccia			

progetto :

dr. Agr. Francescantonio Siconolfi

Arch. Pio Castiello
(Direttore Tecnico Studio Castiello Projects s.r.l.)

Sommario

PREMESSA	2
1.0. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	5
1.1. CENNI STORICI	6
1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO	8
1.3. ASPETTO IDROGEOLOGICO	10
1.4. INQUADRAMENTO PEDOLOGICO	13
1.4.1 LAND CAPABILITY CLASSIFICATION - LCC	15
1.5 INQUADRAMENTO CLIMATICO	21
1.5.1 RUOLO DELLE TEMPERATURE	21
1.5.2. PRECIPITAZIONI	25
1.5.3. INDICE DI ARIDITÀ	26
1.6 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE FITOCLIMATICHE SECONDO IL PAVARI	30
1.6.1. INQUADRAMENTO FITO-CLIMATICO DEL COMUNE DI BONITO	38
1.7. IL SETTORE AGRICOLO COMUNALE NEI CENSIMENTI ISTAT	39
1.8. ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE	40
1.9. DEFINIZIONE DI AREA AGRICOLA PRODUTTIVA	46
1.10. DAL "PIANO TERRITORIALE REGIONALE"	52
1.10.1 DALLE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO DELLA CAMPANIA.	52
2.0. DALLE LINEE GUIDA DEL PTCP DI AVELLINO 2014	65
2.1 - LE ZONE AGRICOLE	65

PREMESSA

Con determina dirigenziale n° 34/71 del 24 APRILE 2022 il Comune di BONITO (AV) conferiva, al Dott. Ag. Francescantonio SICONOLFI , iscritto all' Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Avellino con il n° 289, l'incarico di redazione della Carta del Suolo e delle Colture in Atto , finalizzata alla redazione del P.U.C..

La presente relazione è a corredo degli elaborati tecnici necessari per adempiere le prescrizioni di cui alle L.R. 14/82, modificata dalla L.R. N° 2 del 02/01/1987, L.R. 35/87 e L.R. 16/04 e Regolamento di attuazione per il governo del territorio n° 5 del 2011, per l'elaborazione dello studio agronomico occorrente per la redazione del PUC.

La L.R. 14/82, riguardante la pianificazione del territorio, detta gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica .

Detta Legge prevede che, tra gli elaborati tecnici dello strumento urbanistico comunale, sia compresa la carta dell'utilizzazione dei suoli ai fini agricoli e forestali, con specificazione delle colture in atto.

La legge regionale N° 2/87, ha modificato alcuni articoli della L.R. 14/82, di seguito riportati:

Art. 1 , al punto 1.8 dell'allegato alla legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, dopo il primo capoverso è stato inserito: *“La carta dell'uso agricolo e delle attività culturali in atto individua il carattere prevalente delle colture. Gli indici da*

applicare sono desunti da idonea certificazione da allegare alla richiesta di concessione edilizia e relativa alla destinazione colturale all'atto della richiesta medesima”.

Art. 2, la lettera d) del paragrafo 3 del punto 1.2 del titolo secondo dell'allegato alla L.R. 14/82 è sostituito dalla seguente: “ ***d) la carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora urbanizzate redatta di concerto dal progettista del Piano e da un Agronomo ”.***

La legge regionale n° 16 /2004 dal titolo “ Norme sul Governo del Territorio” ha disciplinato, all'art. 1 comma 3, *la tutela, gli assetti le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio al fine di garantire lo sviluppo, nel rispetto del principio della sostenibilità, mediante un efficiente sistema di pianificazione territoriale e urbanistica articolato a livello regionale, provinciale e comunale ”.*

La Carta dell'uso agricolo del Suolo e delle attività colturali in atto è un elaborato tecnico di notevole importanza, perché, attraverso la classificazione dei terreni agricoli, facilita l'Urbanista nella scelta delle aree da destinare all'espansione residenziale e delle aree produttive.

Introduce il concetto di tutela e valorizzazione del paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, ha rafforzato la norma di tutela delle aree agricole particolarmente produttive vietandone l'utilizzazione a fini edilizi, come previsto dall'art. 23, L.R. 16 / 04.

La giunta regionale della Campania con delibera N° 2542 del 26 maggio 1987 ha approvato la circolare del servizio urbanistica n° 5255 con la quale si davano direttive e chiarimenti alla L.R. n° 2 /87.

La circolare chiariva che “ *fermo restando il principio che nella carta dell'uso agricolo vanno riportate le destinazioni culturali in atto, queste vengono individuate secondo il carattere prevalente delle colture*”.

La circolare specificava, ancora, come già detto, che “ *l'elaborato progettuale di cui trattasi dovrà essere redatto dal Progettista del Piano congiuntamente all'Agronomo al quale spetta l'accertamento sia dell'uso agricolo delle zone del territorio comunale non ancora urbanizzate che della qualità delle colture in atto nelle stesse zone al momento del rilevamento*”.

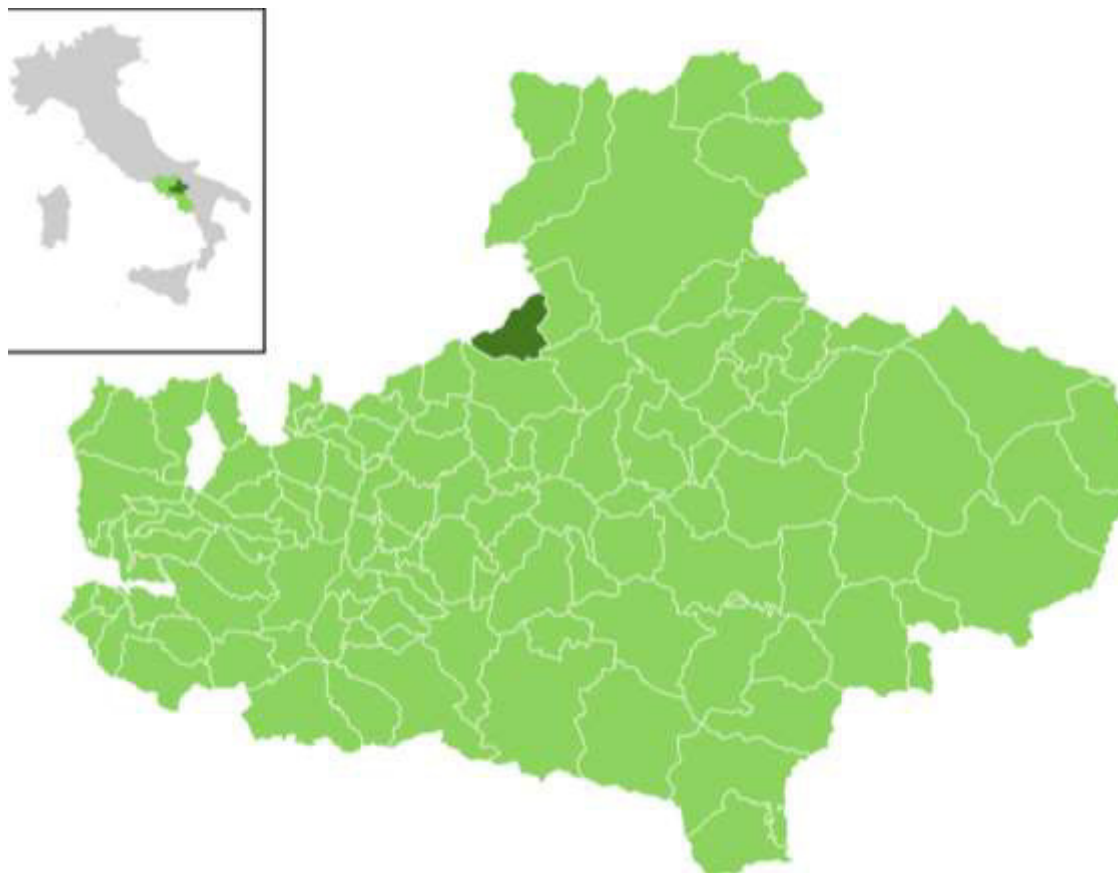


Figura 1 - Ubicazione del Comune di Bonito in Provincia di Avellino

1.0. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comune di Bonito sorge nell'area della Valle dell'Ufita. È un paese di 2.404 abitanti, situato a 490 metri sul livello del mare e a 40 km da Avellino. Il territorio si estende per 18,78 km² e i comuni confinanti sono: Apice, Grottaminarda, Melito Irpino e Mirabella Eclano..

Il centro cittadino è situato sul versante sinistro della valle dell'Ufita, alle pendici sud-orientali del monte Calvario e al confine con la provincia di Benevento. Bonito è collegata amministrativamente ad Ariano Irpino e Avellino; da un punto di vista giudiziario dipende invece dal tribunale di Benevento.

1.1. CENNI STORICI

L'etimologia del nome sembrerebbe provenire dal sostantivo latino Bonetum, "fortificazione a forma di berretto di prete", o dal personale medievale Bonitus. Tuttavia, la tesi più accreditata è quella che abbia preso il nome dai feudatari omonimi. Gli abitanti sono detti bonitesi e San Bonito di Clermont è il loro patrono.

Le prime notizie relative all'esistenza di un centro abitato risalgono al X secolo, quando venne edificato dai longobardi il Castrum Boneti, a scopo difensivo, nella zona di confine tra la contea di Ariano e il ducato di Benevento. Passata ai Normanni nel secolo successivo, fu gravemente danneggiata dal terremoto del 1125[7]. Fu soggetta, in epoca angioina, alla famiglia locale dei Bonito; acquistata nel 1445 dagli Orsini, fu venduta nel 1648 ai Pisaniello. Tornata tra le proprietà della famiglia Bonito nel 1674, venne poi seriamente danneggiata dapprima dal terremoto del Sannio del 1688, quindi dal terremoto dell'Irpinia del 1732[8]. Nel 1757, sotto i Borboni, fu annessa al demanio regio. Secondo le due teorie più accreditate il toponimo deriverebbe dal sostantivo latino Bonetum, "fortificazione a forma di berretto di prete", o dal personale medievale Bonitus. Domina l'abitato il castello longobardo, più volte ristrutturato: a pianta quadrata, conserva quattro torri cilindriche e un ponte levatoio in legno. La seicentesca chiesa di Santa Maria della Valle custodisce antiche sculture di epoca romana mentre nell'oratorio della Buona Morte e nella chiesa di Sant'Antonio, entrambi del XVIII secolo, si possono ammirare rispettivamente una preziosa Annunciazione e raffinate sculture lignee dello stesso periodo.

Nell'Ottocento, all'epoca del regno delle Due Sicilie, il comune di Bonito fu aggregato amministrativamente al circondario di Grottaminarda nell'ambito del distretto di Ariano, all'interno della provincia di Principato Ultra. In epoca post-unitaria Bonito rimase a far parte del mandamento di Grottaminarda nell'ambito del circondario di Ariano di Puglia, all'interno della provincia di Avellino.

1.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO

Nell'Appennino meridionale è caratterizzato dalla presenza di una serie di archi minori, tra cui l'arco molisano-sannitico, l'arco campano-lucano e l'arco calabro-peloritano, individuatisi probabilmente a partire dal Pliocene medio.

L'area Irpina si trova nella zona di transizione tra il segmento molisano-sannitico a nord e il segmento campano-lucano a sud.

In questa zona le strutture compressive del Pleistocene inferiore del segmento campano-lucano, a orientazione WNW-ESE, intercettano le strutture di età pliocenica del segmento molisano-sannitico ad andamento NNW-SSE e NW-SE. Questo tratto di catena comprende, da SW verso NE, il gruppo del M. Partenio, il M. Terminio -Tuoro, le valli del Sabato e dell'Ufita, la dorsale di Frigento, il monte Forcuso, i rilievi della Baronìa e dell'Arianese, le alte valli del Cervaro e del Calaggio fino al sub Appennino Dauno.

I terreni della formazione della Baronìa rappresentano l'espressione di un unico ciclo sedimentario completo, del quale è ben sviluppata la porzione superiore regressiva.

Le osservazioni di dettaglio hanno messo in evidenza una spiccata variabilità dei caratteri litologici e sedimentologici nella porzione basale della successione, dove sono presenti sia termini ciottolosi e sabbiosi arrossati, di ambiente alluvionale deltizio, sia conglomerati con ciottoli con fori di litodomi e sabbie di spiaggia con tanatocenosi a gusci di molluschi marini. Verso l'alto si nota la presenza di torbiditi arenaceo-pelitiche, ben esposte negli affioramenti del letto del fiume Ufita, al margine sud-occidentale della Baronìa, oppure di olistostromi, osservabili in alcune località a ovest e sud-ovest di Ariano Irpino.

La sedimentazione diviene quindi generalmente pelitica, con forti spessori di argille siltose o marnose, e dopo sabbiosa; infine si passa a conglomerati poligenici massivi, che si sviluppano per alcune centinaia di metri di spessore, e che costituiscono un litotipo caratteristico dei rilievi della Baronìa.

In alcune località è stato osservato, alla sommità delle sabbie, un sottile e discontinuo livello di argille scure. L'ambiente di deposizione è inizialmente subaereo e marino litorale, ma si approfondisce rapidamente, come testimoniato dai livelli torbiditici e dagli olistostromi; nell'intero bacino si stabiliscono quindi condizioni ambientali alquanto uniformi, e s'instaurano condizioni di piattaforma neritica terrigena fino alla transizione con l'epibatiale.

Lungo il corso del fiume Ufita si ritrovano in prevalenza depositi alluvionali costituiti da ghiaie e ghiaie sabbiose sciolte in matrice limosa prevalente alternati subordinatamente a livelli sabbiosi e lenti argillose, misti a limi che a tratti includono frammenti di strato calcareo-marnosi e arenacei.

1.3. ASPETTO IDROGEOLOGICO

La Regione Campania presenta un assetto geologico-strutturale molto complesso. Al suo interno è possibile distinguere un settore a morfologia collinare e montuosa occupato dalla catena appenninica ed un settore costiero, ad occidente, caratterizzato dalla presenza di ampie depressioni strutturali occupate attualmente da piane alluvionali (Piana campana e Piana del Sele). La Campania è inoltre caratterizzata da quattro importanti centri vulcanici: il Roccamonfina, nel Casertano al confine tra Lazio e Campania, il Vesuvio e i Campi Flegrei nel napoletano, il complesso vulcanico dell'isola di Ischia. Gli eventi che hanno generato l'assetto geologico-strutturale della Campania sono strettamente connessi agli eventi che hanno generato il quadro strutturale della penisola italiana.

Le principali strutture geologiche della penisola italiana sono rappresentate da quattro elementi strutturali di primo ordine:

area tirrenica, caratterizzata da crosta continentale assottigliata e, in alcune zone (Tirreno meridionale), da crosta oceanica, formatasi a partire dal Tortoniano superiore - Messiniano inferiore in seguito a processi di rifting avvenuti all'interno di una catena preesistente;

catena appenninica, costituita da coltri di ricoprimento, a convergenza adriatica, e dai depositi di riempimento di bacini che si impostavano sulle coltri di ricoprimento in avanzamento;

l'avanfossa appenninica, costituita da sedimenti plio-aternari in parte sepolti sotto le falde appenniniche;

'avampaese, costituito da una potente successione carbonatica mesozoica, impostata su crosta continentale, in graduale approfondimento verso SW al di sotto delle coltri appenniniche.

In questo contesto strutturale la Campania comprende un piccolo settore della catena appenninica. Quest'ultima presenta una complessa struttura a falde di ricoprimento derivanti dallo scollamento e dall'accorciamento delle coperture sedimentarie di domini paleogeografici appartenenti al margine settentrionale della placca africano-adriatica e trasportati verso l'avampaese padano-adriatico-ionico a partire dall'Oligocene superiore. L'evoluzione tettonica dell'Appennino, dall'Oligocene superiore fino al Miocene medio, viene messa in relazione alla convergenza tra la placca europea e quella africanoadriatica, mentre a partire dal Tortoniano superiore fino al Quaternario la propagazione dei thrusts nella catena e l'apertura del bacino tirrenico sono stati controllati dal roll-back della litosfera dell'avampaese in subduzione.

Il territorio comunale è inoltre solcato da molti valloni a carattere iemale.

L'Art. 38 bis del PTCP della Provincia di Avellino, 2014, per i corsi dei fiumi e/o torrenti, dà le seguenti: *“Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione alla difesa del suolo, delle risorse idriche e dei paesaggi fluviali”* del PTCP, il Comune, *“in sede di formazione o di adeguamento del PUC, provvedono a verificare la coerenza e le implicazioni delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi di difesa del suolo, delle risorse idriche e dei paesaggi fluviali”*.

Omissis.....

“Nei PUC, anche in attuazione della disciplina relativa alla Rete Ecologica Provinciale e della Disciplina delle fasce fluviali dei PSAI, e in esito ai risultati del progetto strategico denominato Studio territoriale e programma di azione per la Riqualificazione fluviale in Irpinia di cui all’art. 45 comma 3 delle presenti NTA, sono inoltre previste specifiche norme per il recupero e conservazione di aree permeabili e non edificate all’interno delle fasce fluviali, anche a prescindere dai livelli puntuali di pericolosità idraulica. Nei PUC sono inoltre identificate, le aree perifluviali che, oltre ad azioni di conservazione delle residue zone di naturalità presenti, richiedono interventi di riqualificazione e mitigazione ambientale”.

1.4. INQUADRAMENTO PEDOLOGICO

Il territorio comunale si presenta con morfologia collinare ondulata alle quote più alte, fino ad assumere una conformazione quasi pianeggiante, nella parte valliva.

Dal punto di vista pedologico, la piana rappresenta il settore più interessante, formata da terreni argilloso-marnoso-arenacei, e arenaceo-conglomeratici, riferibili principalmente alle unità litostratigrafiche neogeniche pre e tardo orogene, mentre, lungo le zone collinari, da depositi argilloso-marnosi.

La zona di pianura, che si estende lungo le anse del fiume Ufita, dal punto di vista agronomico, è una delle aree più ubertose e importanti delle zone interne della Campania dove è praticata un'agricoltura intensiva dove i seminativi irrigui con colture pregiate si alternano agli oliveti e vigneti, allevati in coltura specializzata.

I suoli della pianura, che rappresenta il settore più interessante, sono formati da terreni argilloso-marnoso-arenacei, e arenaceo-conglomeratici, riferibili principalmente alle unità litostratigrafiche neogeniche pre e tardo orogene, depositate su un substrato pedogenetico costituito da rocce calcaree fessurate .

I suoli delle zone collinari sono formati da depositi argilloso-marnosi.

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IN ATTO

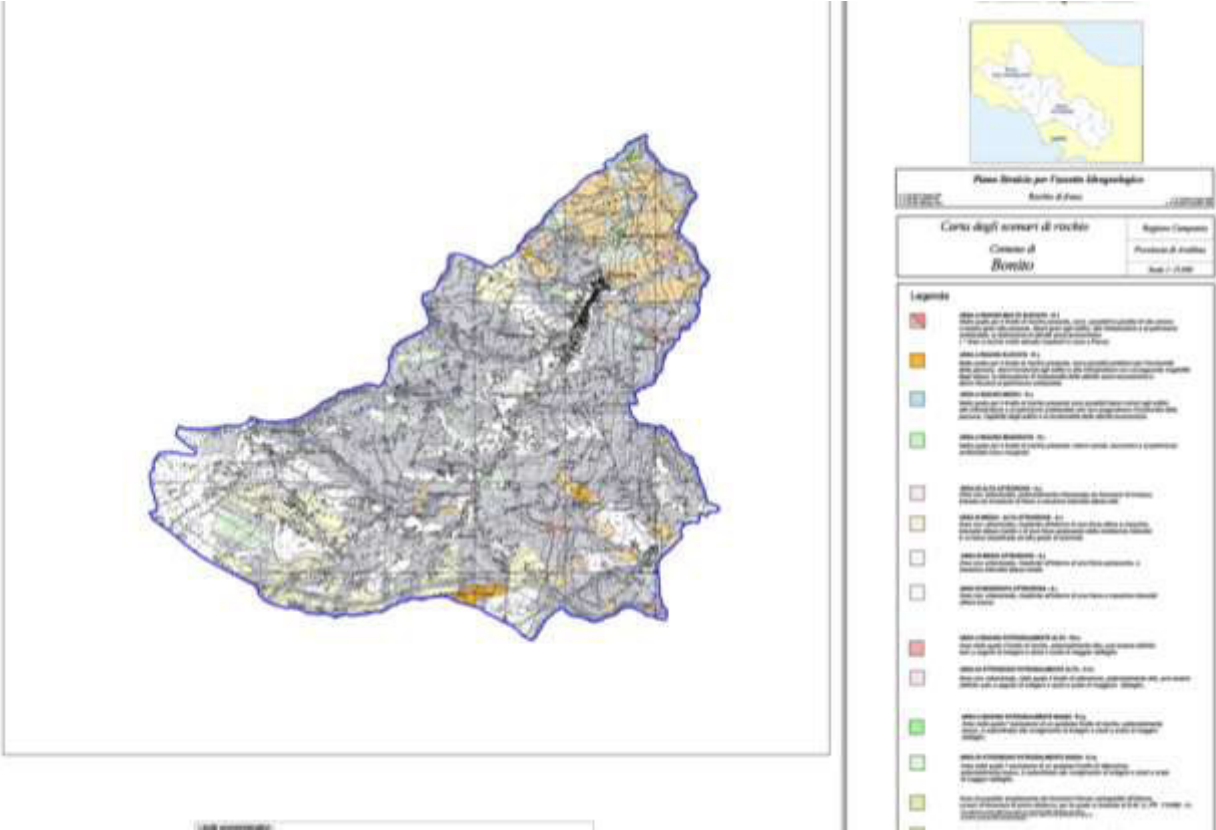


Figura 2 – Tipologia di terreni

1.4.1 LAND CAPABILITY CLASSIFICATION - LCC

La classificazione della capacità d'uso è un metodo che è usato per classificare le terre non secondo le specifiche colture o pratiche agricole, ma per un ventaglio quasi ampio di sistemi agro-silvo-pastorali.

La metodologia originale è stata elaborata dal servizio per la conservazione del suolo del Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti in funzione del rilevamento dei suoli condotto al dettaglio, a scale di riferimento variabili dal 1:15.000 al 1:20.000, e, con non poca fatica, si sta introducendo anche in Italia.

In seguito al rilevamento tramite la Land Capability Classification i suoli siano raggruppati in base alla loro capacità di produrre comuni colture, foraggi o legumi, senza subire alcun deterioramento e per un lungo periodo.

Lo scopo della capacità d'uso del suolo è fornire un documento di facile lettura per gli Urbanisti che evitavano di utilizzare i suoli a più alta potenzialità produttiva.

In seguito al successo riscosso dal sistema negli Stati Uniti, molti paesi europei hanno sviluppato una propria classificazione basata sulle caratteristiche del proprio territorio, che differiva dall'originale americana per il numero e il significato delle classi e dei caratteri limitativi adottati.

La Land Capability Classification.

La Land Capability Classification è stata sempre più utilizzata per la programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica.

A tal proposito vi sono state diverse realizzazioni, tra cui la carta della potenzialità dei suoli d'Italia redatta da Mancini e Rocchetti (1968) in molte Regioni italiane.

In alcuni casi la LCC ha assunto un ruolo fondamentale di strumento per lo scambio delle conoscenze tra specialisti di discipline diverse, in particolare Architetti, Pedologi, Agronomi, e più in generale, pianificatori territoriali, con un notevole impatto sulle decisioni degli amministratori pubblici.

Caratteristiche della classificazione

La LCC si fonda su una serie di principi ispiratori.

La valutazione si riferisce al complesso di colture praticabili nel territorio in questione e non a una coltura in particolare.

Sono escluse le valutazioni dei fattori socio-economici.

Al concetto di limitazione è legato quello di flessibilità colturale, nel senso che all'aumento del grado di limitazione corrisponde una diminuzione nella gamma dei possibili usi agro-silvo-pastorali.

Le limitazioni prese in considerazione sono quelle permanenti e non quelle temporanee, quelle cioè che possono essere rivolte da appropriati interventi di miglioramento (drenaggi, concimazioni, ecc.).

Nel termine di "difficoltà di gestione" sono comprese tutte quelle pratiche conservative e sistematorie necessarie affinché l'uso non determini perdita di fertilità o degradazione del suolo.

La valutazione considera un livello di conduzione della gestione medio elevato, ma allo stesso tempo accessibile alla maggioranza degli operatori agricoli.

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IN ATTO

	Classi di capacità d'uso	Aumento dell'intensità d'uso del territorio →							
				Pascolo			Coltivazione		
		Ambiente naturale	Forestazione	Limitato	Moderato	Intensivo	Limitata	Moderata	Intensiva
Aumento delle limitazioni e dei rischi ↓ Diminuzione dell'adattamento e della libertà di scelta negli usi	I								
	II								
	III								
	IV								
	V								
	VI								
	VII								
	VIII								

Le aree campite mostrano gli usi adatti a ciascuna classe

Figura 2.1. Relazioni concettuali tra classi di capacità d'uso, intensità delle limitazioni e rischi per il suolo e intensità d'uso del territorio.

La classificazione prevede tre livelli di definizione:

- 1) la classe;
- 2) la sottoclasse;
- 3) l'unità.

Tabella n° 2 : Classi della capacità d'uso del suolo del territorio

Come si evince dalla precedente tabella, la classificazione prevede tre livelli di definizione:

- 1) La classe;
- 2) La sottoclasse;
- 3) L'unità.

Le **classi** di capacità d'uso raggruppano sottoclassi che possiedono lo stesso grado di limitazione o rischio. Sono designate con numeri romani dal **I** all'**VIII** in base al numero ed alla severità delle limitazioni e sono definite come segue:

- **a) Suoli arabili**

- Classe I: Ne fanno parte i suoli senza o con poche limitazioni all'utilizzazione agricola, non richiedono particolari pratiche di conservazione e consentono un'ampia scelta tra le colture diffuse nell'ambiente.
- Classe II: Ne fanno parte i suoli con moderate limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione, quali un'efficiente rete di affossature e di drenaggi.
- Classe III: Ne fanno parte i suoli con notevoli limitazioni, che riducono la scelta colturale o che richiedono un'accurata e continua manutenzione delle sistemazioni idrauliche agrarie e forestali.
- Classe IV: Ne fanno parte i suoli con limitazioni molto forti all'utilizzazione agricola. Consentono solo una limitata possibilità di scelta.

- **b) Suoli non arabili**

- Classe V: e fanno parte i suoli che presentano limitazioni ineliminabili non dovute a fenomeni di erosioni e che ne riducono il loro uso alla forestazione, alla produzione di foraggi, al pascolo o al mantenimento dell'ambiente naturale, ad esempio i suoli pietrosi, dai suoli delle aree golenali.
- Classe VI: Ne fanno parte i suoli con limitazioni permanenti tali da restringere l'uso alla produzione forestale, al pascolo o alla produzione di foraggi.
- Classe VII: Ne fanno parte i suoli con limitazioni permanenti tali da richiedere pratiche di conservazione anche per l'utilizzazione forestale o per il pascolo.
- Classe VIII: Ne fanno parte i suoli inadatti a qualsiasi tipo di utilizzazione agricola e forestale. Da destinare esclusivamente a riserve naturali o ad usi ricreativi, prevedendo gli interventi necessari a conservare il suolo e a favorire la vegetazione.

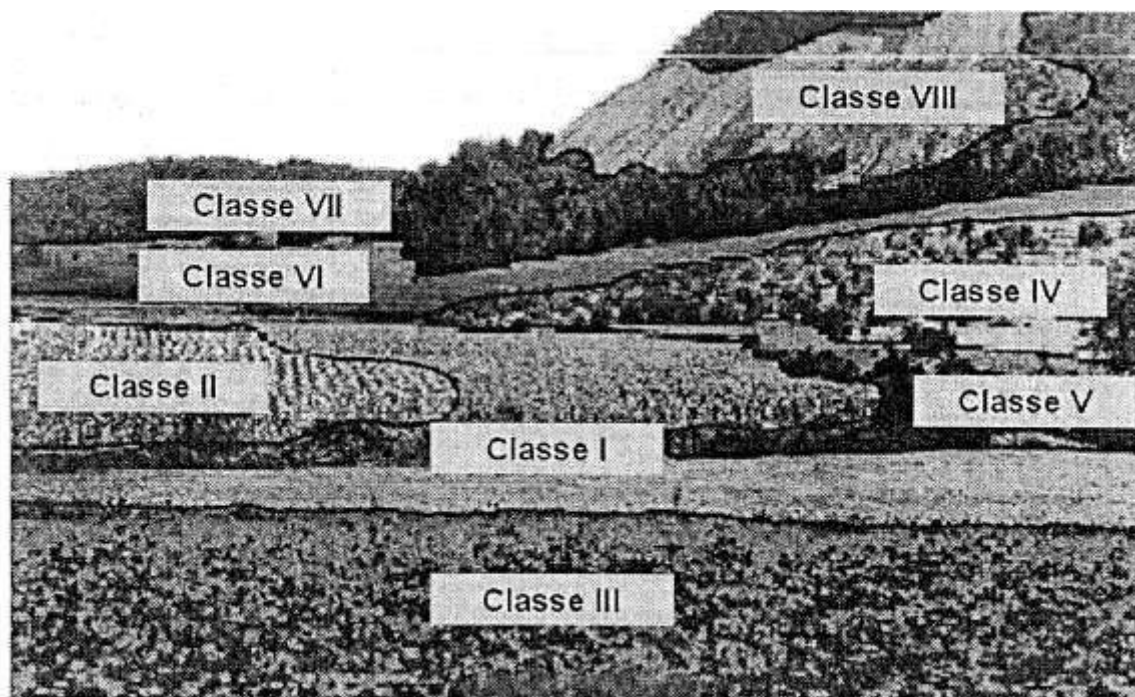


Figura 2.2. Esempificazione di terre a diversa classe di capacità d'uso.

Appartengono alla classe I i suoli dei primi terrazzi alluvionali, pianeggianti, profondi, senza limitazioni. I terrazzi più elevati, a causa di limitazioni legate alla natura del suolo, sono di classe II e III. Su versanti a pendenza moderata, ma con rischio di erosione elevato, sono presenti suoli di classe IV, mentre quelli di classe V non hanno problemi di erosione, bensì di alluvionamento molto frequente, in quanto prospicienti il corso d'acqua. In classe VI vi sono i suoli dei versanti con suoli sottili, lasciati a pascolo, mentre le terre a maggiore pendenza e rischio di erosione (suoli di classe VII) sono interessate da una selvicoltura conservativa. In classe VIII si trovano le aree improduttive sia ai fini agricoli che forestali.

Figura 2 - Diversa capacità d'uso del suolo delle terre.

Per le particolari caratteristiche geomorfologiche, come il profilo stratigrafico, la tessitura, la struttura, il pH, nonché la giacitura, possiamo tranquillamente comprendere i terreni di Grottaminarda, in base alla capacità d'uso, in un *range* che va dalla prima alla terza classe.

1.5 INQUADRAMENTO CLIMATICO

Il comune di **Bonito** dal punto di vista climatico è influenzato dalla presenza della catena degli Appennini meridionali.

Le caratteristiche climatiche sono influite da una serie di fattori tra cui l'altitudine, la giacitura e l'esposizione dei versanti.

Il clima dell'entroterra Irpino è caratterizzato da estati calde e inverni rigidi con escursioni termiche giornaliere abbastanza marcate in entrambe le stagioni e un'intensa umidità nel fondo valle.

Le temperature sono minime tra novembre – gennaio, massime in luglio – agosto. La prolungata siccità dei mesi estivi caratterizza il clima continentale.

In un anno si contano giorni 90 perfettamente sereni, altrettanti piovosi. L'inverno vi dura da dicembre a febbraio. Sulla parte più alta delle colline la neve vi rimane alla più lunga per tre giorni. Negli altri siti vi resta per poche ore. Il vento più predominante è quello di Ponente.

Le nevicate sono irregolari e influenzate dalle zone altimetriche: assente o rara è sulle piane, abbondante sui rilievi più alti.

I dati meteorologici sono stati rilevati dalla stazione termo-pluviometrica di Mirabella Eclano, che dista pochi Km da Bonito, gestita dal servizio meteorologico della Regione Campania.

1.5.1 RUOLO DELLE TEMPERATURE

La risposta delle piante alle temperature è molto complessa, potendo le piante regolare la quantità di crescita, la produzione di metaboliti, la formazione ed

organizzazione di strutture cellulari in grado di superare stress termici (resistenza al freddo), o potendo indirizzare la crescita verso formazione di meristemi vegetativi o riproduttivi.

TEMPERATURA:

I valori delle temperature, di seguito riportati, sono stati rilevati dalla stazione di Mirabella Eclano e riferiti al 2012, ultimo anno delle serie elaborato

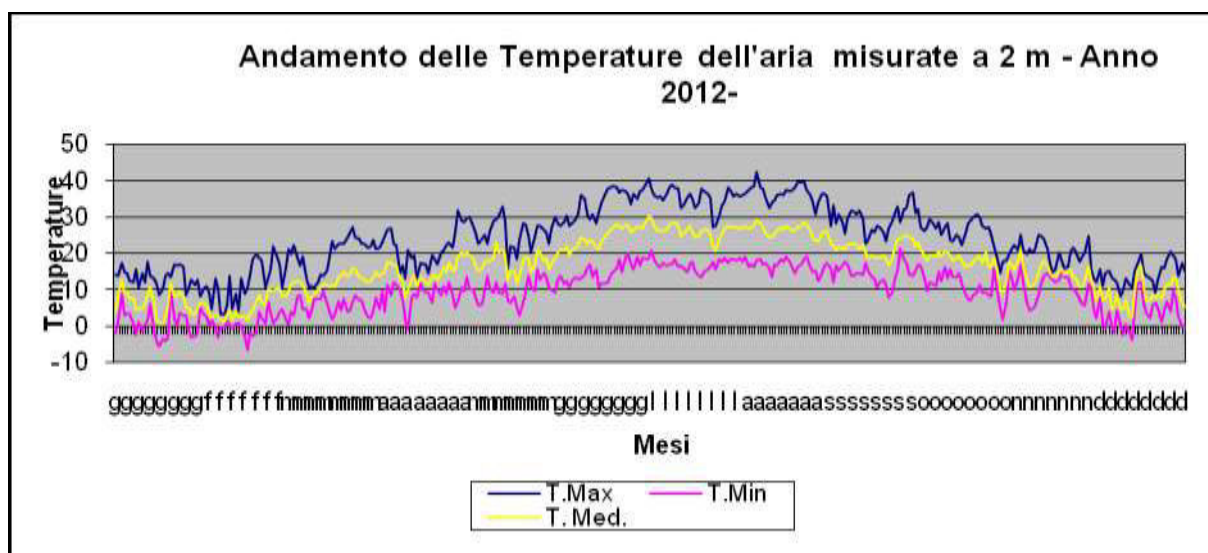


Figura 3 - Andamento delle temperature

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IN ATTO

<u>Stazione Mirabella Eclano</u>									
<u>Mese</u>	T. Max °C	T. Min °C	T. Med °C	UR Max%	UR Min %	UR Med%	Dir Vento	Vel. Vento M/S	Escursione T. Max
<u>Gennaio</u>	13,3	0,7	6,5	92,5	48,3	74,7	177,5	2,0	18,1
<u>Febbraio</u>	12,4	0,6	5,4	94,9	52,3	78,6	140,7	1,8	21,5
<u>Marzo</u>	19,7	5,4	12,2	90,2	35,9	65,2	163,4	2,6	21,6
<u>Aprile</u>	21,2	8,8	14,8	94,3	43,4	71,7	235,3	2,7	24,9
<u>Maggio</u>	25,8	9,8	17,7	96,5	34,8	68,1	194,6	2,2	24,0
<u>Giugno</u>	33,8	14,9	24,6	91,3	24,4	56,1	230,8	2,2	26,7
<u>Luglio</u>	35,3	17,0	26,4	92,2	24,0	57,8	221,3	2,2	24,2
<u>Agosto</u>	36,6	16,8	26,6	89,6	19,8	54,5	210,5	2,0	24,4
<u>Settembre</u>	29,3	14,5	21,5	94,2	37,4	70,3	215,2	1,9	23,0
<u>Ottobre</u>	25,7	11,1	18,0	98,0	42,7	76,9	219,8	1,8	21,6
<u>Novembre</u>	20,0	10,6	14,6	96,1	64,6	84,6	117,6	1,8	16,8
<u>Dicembre</u>	14,3	3,3	8,6	96,3	59,1	82,2	203,8	2,1	17,3

Tabella n° 3 - Temperature, umidità dell'aria e velocità dei venti.

Dalla serie di dati, si evince che la temperatura è calda nella stagione estiva, i cui valori raggiungono facilmente i 36,6 ° C durante il mese di agosto, mentre nei mesi invernali si abbassano fino intorno a 0,6 ° C in particolare in febbraio, mentre nella zona a quota più alta tali valori si abbassano molto al disotto dello 0 ° C.

L'umidità relativa media è bassa durante la stagione estiva, con percentuali minime del 54,5 %, e massime durante la stagione fredda raggiungendo percentuali massime del 96,3 %.

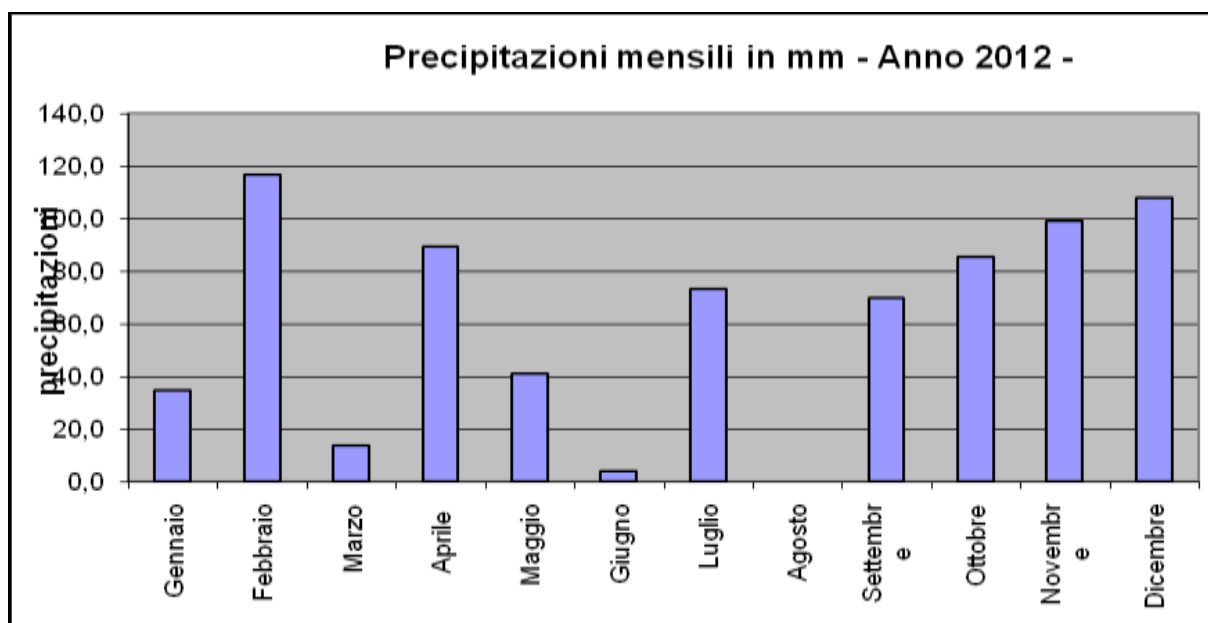


Figura 4 - Precipitazioni mensili

1.5.2. PRECIPITAZIONI

Nel 2012, il mese più piovoso, è stato febbraio, in cui si sono registrati 116,8 mm di pioggia, mentre i mesi meno piovosi sono stati giugno con 4 mm e agosto con 0 mm di pioggia.

La piovosità totale annuale è di 734,4 mm di pioggia, in linea con il valore medio di piovosità annuale calcolato dai dati della stazione di rilevamento dell'Aeronautica militare di Pontecagnano.

D'inverno spesso il Comune è interessato da nevicate, mentre, particolarmente in estate, sempre più spesso, si verifica la grandinate che apportano ingenti danni alle produzioni agricole.

Per rappresentare le caratteristiche agronomiche di un determinato territorio, si prenderà in considerazione il clima, con le sue varie componenti, perché queste agiscono direttamente sulle colture agrarie.

La distribuzione dei vegetali sulla terra è regolata principalmente dalla distribuzione delle piogge e dalla temperatura.

La risposta delle piante alle temperature è molto complessa, potendo le piante regolare la quantità di crescita, la produzione di metaboliti, la formazione ed organizzazione di strutture cellulari in grado di superare stress termici (resistenza al freddo), o potendo indirizzare la crescita verso formazione di meristemi vegetativi o riproduttivi.

1.5.3. INDICE DI ARIDITÀ

Per studiare la distribuzione delle piante su un determinato territorio si usano degli indici, tra questi c'è l'indice di De Martonne, studiato per l'area mediterranea, che usa la seguente formula:

$$IA = P/(T+10)$$

Dove:

IA = Indice di aridità;

P = precipitazioni medie annue (mm);

T = temperatura media annua (°C).

Dall'indice di aridità “**IA**”, si risale al tipo di vegetazione:

- IA : < 5 Deserto
- IA : 5 –15 , Steppa
- IA: 15 –20, Prateria
- IA: 20 –30, Macchia
- IA: 30 -45, Foresta

Invece, la FAO, per accertare la distribuzione delle piante sul globo terrestre, accetta ufficialmente il Diagramma Climatico di **Bagnouls e Gaussen** (1957).

Anche quest'ultimo studia la distribuzione dei vegetali sulla Terra in rapporto principalmente alla distribuzione delle piogge e dalla temperatura.

Il diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen fornisce, con immediatezza e accettabile capacità di previsione, un quadro delle limitazioni climatiche che possono influenzare le tecniche agricole.

Questo tipo di diagramma climatico offre un quadro sintetico dei caratteri termopluviometrici di una stazione.

Consiste nel tracciare un diagramma delle temperature e delle piovosità medie mensili legando le rispettive scale in modo da evidenziare graficamente i periodi di carenza idrica o di eccesso di piovosità in relazione alle temperature.

In questo diagramma i valori delle precipitazioni sono riportati a scala doppia rispetto a quelli delle temperature ($1\text{ }^{\circ}\text{C} = 2\text{ mm}$), secondo la definizione di “aridità” proposta da Gaussen (1963), si verificano condizioni di aridità quando il rapporto p/t è inferiore a 2, cioè quando la quantità di precipitazioni, espresse in mm, assume un valore numerico inferiore al valore numerico pari al doppio della temperatura corrispondente. In questo caso le curve s'intersecano, determinando un'area chiusa, la cui ampiezza è proporzionale al periodo di aridità.

Il diagramma climatico di Bagnouls e Gaussen fu modificato poi da Walter e Lieth (1959 -1966), in modo che per valori mensili delle precipitazioni superiori a 100 mm, il periodo piovoso è rappresentato con campitura in nero e a scala dieci volte più piccola di quella adottata per le precipitazioni mensili minori di 100 mm.

Walter e Lieth hanno perfezionato le rappresentazioni grafiche dei regimi termici e pluviometrici di Bagnouls e Gaussen.

Questi diagrammi danno un quadro sintetico dei caratteri termopluviometrici relativi alle diverse stazioni di registrazione. I diagrammi (vedi figura) riportano sull'ascissa i mesi dell'anno e sull'ordinata le precipitazioni e le temperature relative. I valori delle temperature sono riportati a scala doppia rispetto a quelli di precipitazioni ($1^{\circ}\text{C} = 2 \text{ mm}$).

Così elaborati, i diagrammi consentono il confronto grafico fra il regime termico e quello pluviometrico annuale. Secondo Gaussen quando la curva delle precipitazioni scende sotto quella della temperature ($P < 2t$) il periodo interessato deve considerarsi secco.

Quando i valori mensili delle precipitazioni superano i 100 mm il periodo piovoso viene rappresentato, oltre questo valore, in nero e a scala dieci volte più piccola di quella precedentemente adottata per le precipitazioni mensili minori di 100 mm.

Da sinistra a destra e dall'alto in basso sono riportati nel diagramma di Walter e Lieth i seguenti dati:

In ascissa nel diagramma sono riportati i mesi dell'anno, incominciando da gennaio per l'emisfero Nord, e da luglio per l'emisfero Sud. In questo modo al centro del grafico cadono sempre i mesi estivi.

Quando la curva delle precipitazioni supera quella delle temperature, si tracciano delle linee verticali (ogni 2 mm), a indicare la stazione umida.

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IN ATTO

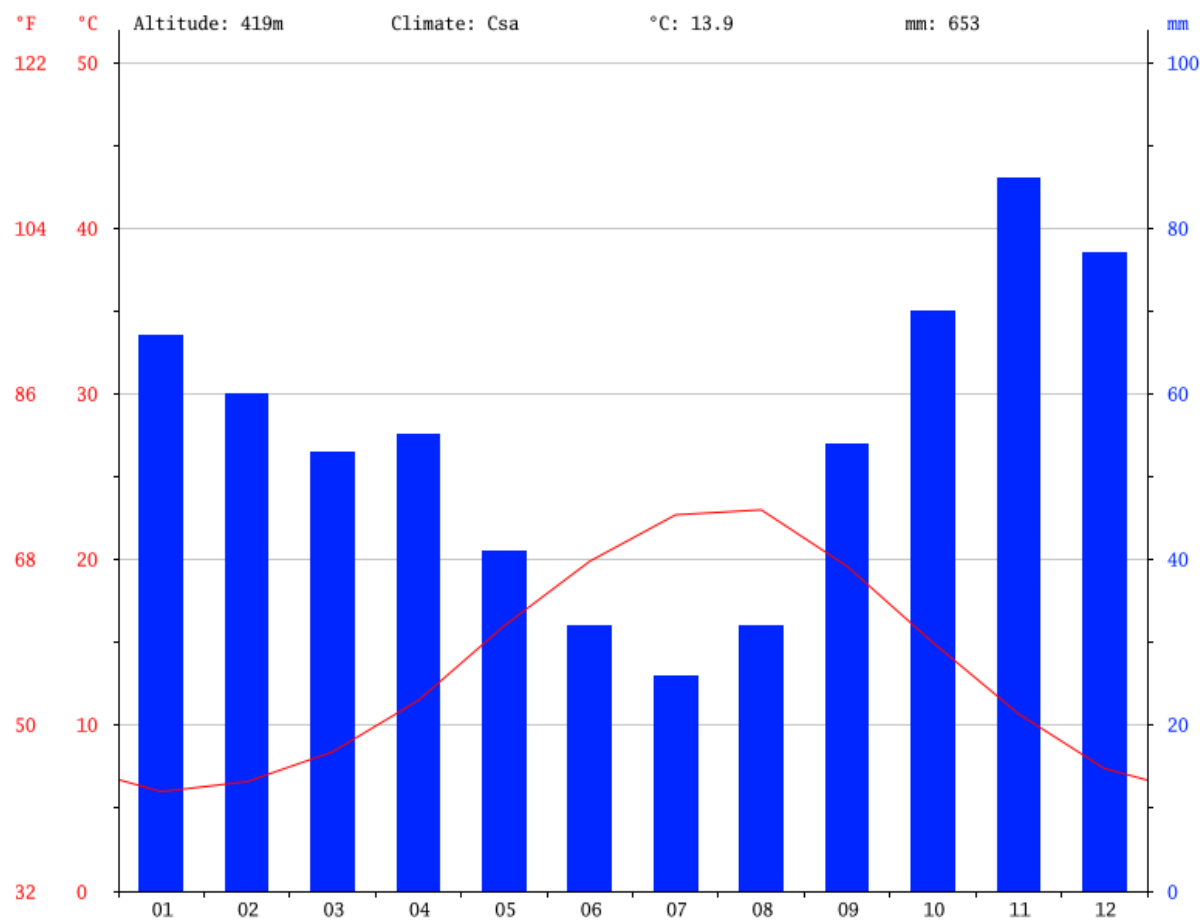


Figura 5 - Grafico clima Bonito

In rosso la curva delle temperature, in blu la curva delle precipitazioni

1.6 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE FITOCLIMATICHE SECONDO IL PAVARI

Per zona fitoclimatica s'intende la distribuzione geografica, associata a parametri climatici, di un'associazione vegetale rappresentativa composta di specie omogenee per quanto riguarda le esigenze climatiche.

I principali campi di applicazione del concetto di zona fitoclimatica sono la selvicoltura, l'ecologia forestale e la botanica, allo scopo di definire gli areali di vegetazione delle specie vegetali in modo indipendente dal rapporto tra altitudine e latitudine.

Il presupposto su cui si basa la suddivisione del territorio in zone fitoclimatiche è l'analogia fra associazioni vegetali simili dislocate in aree geografiche differenti per altitudine e latitudine ma simili nel regime termico e pluviometrico.

Sono stati definiti diversi schemi di classificazione. Quello più usato in Italia è il modello elaborato dal Pavari nel 1916, in seguito integrato dal Prof. A. De Philippis nel 1937.

La classificazione fitoclimatica del Pavari suddivide il territorio italiano in cinque zone, ciascun'associata al nome di una specie vegetale rappresentativa.

La classificazione usa come parametri climatici di riferimento le temperature medie dell'anno, del mese più caldo del mese più freddo e le medie di minimi.

Ogni zona si suddivide in più tipi e sottozone in base alla temperatura e, per alcune zone, alla piovosità.

Zona Lauretum

Questa zona è suddivisa in tre tipi, corrispondenti a differenti regimi pluviometrici:

- Lauretum del primo tipo con piogge uniformi;
- Lauretum del secondo tipo con siccità estiva;
- Lauretum del terzo tipo senza siccità estiva

In base al regime termico si suddivide in tre sottozone:

Sottozona calda, con le seguenti temperature di riferimento:

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
15-23 ° C	> di 7°C		> di- 4°C

La sottozona calda corrisponde alle zone più calde del territorio italiano, più frequentemente il versante tirrenico, rispetto a quello adriatico.

Nel versante tirrenico della penisola comprende tutte le regioni costiere dalla Calabria fino alla Maremma, ricomparendo poi nella fascia costiera della riviera di ponente, tra Albenga e il confine francese.

Nell'Italia insulare interessa tutte le regioni costiere e pianeggianti e i bassi rilievi della Sardegna, estendendosi in genere fino a 400m. di altitudine mentre in Sicilia l'altitudine sale a 500 metri.

Questa sottozona ospita le seguenti specie di piante arboree:

Latifoglie: sughera leccio, carrubo, olivastro;

Conifere: pino domestico, pino d'Aleppo, pino marittimo, tutti i cipressi, ginepro coccolone, ginepro rosso, ginepro fenicio.

In particolari condizioni ambientali, come ad esempio la presenza di corso d'acqua, che favorisce l'umidità del suolo, può vegetare anche il pioppo bianco, il cerro, l'olmo, i frassini, l'acero, l'ontano, i salici.

Fra le piante arbustive che nella macchia mediterranea la fa da padrona l'oleandro, in particolari habitat, come la Maremma, vegetano pure la rara palma nana, il cisto marino.

Sottozona Media

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
14-18°C	> 5°C		> -7°C

Questa sottozona interessa la maggior parte dei terreni di bassa collina dei versanti tirrenici dell'Italia centrale spingendosi ad altitudini maggiori nell'Italia meridionale.

La vegetazione tipica è quella della macchia mediterranea e della foresta mediterranea sempreverde, con infiltrazioni dell'oleo-ceratonion nelle aree più secche e della foresta mediterranea decidua in quelle più fredde e umide.

Fra le piante arboree queste sottozone ospitano:

- Latifoglie: leccio, sughera, cerro, roverella, carpino, frassini olmo, noce, salici, aceri, ontano;

- Aghifoglie: pino domestico, pino marittimo, pino d'Aleppo, ginepri, cipressi.

In questa zona l'agricoltura è caratterizzata dalla coltivazione degli agrumi e dell'olivo. La vite trova in questa sottozona le migliori condizioni per espletare il massimo rendimento in qualità e quantità.

Sottozona Fredda

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
12-17°C	> 3°C		> -9°C

Questa sottozona interessa la Riviera ligure di levante e alcune stazioni dislocate sulla riviera dei grandi laghi prealpini, con particolare riferimento al lago di Garda e al lago d'Iseo.

in sostanza si tratta di una sottozona che mostra molte analogie con il Castanetum caldo del 2° tipo.

Nella vegetazione prevalgono le essenze tipiche del castanetum, tuttavia le temperature invernali non rigide permettono ancora la presenza spontanea di elementi tipici del Lauretum.

Per quanto riguarda l'agricoltura, questa sottozona è il limite estremo settentrionale dell'areale di coltivazione dell'olivo.

Zona Castanetum

Questa zona è suddivisa in base al regime termico in due sottozone, a loro volta suddivise in due tipi secondo il regime pluviometrico.

Sottozona calda. E' suddivisa in due tipi:

1° tipo con siccità estiva

2° tipo senza siccità estiva

Media dell'anno	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
10 -15 °C	> 0 °C		> - 12°c

Il Castanetum della sottozona calda si estende alle altezze minori, è più frequente nell'Italia meridionale e centrale in termini di superficie.

Il castanetum della sottozona fredda si estende invece, ad altezze maggiori. Si estende dagli Appennini fino ad arrivare al nord Italia, dove rappresenta la vegetazione tipica delle aree collinari e della fascia submontana delle Alpi. La vegetazione in questa zona climatica si presenta alquanto eterogenea dal punto di vista paesaggistico.

Nella sottozona calda, prettamente mediterranea, s'identifica con la foresta mediterranea sempreverde, con prevalenza di associazioni vegetali, dove prevalgono le sclerofile, nelle aree più fresche ed umide vegeta la foresta mediterranea decidua in cui prevale vegetazione con presenza marcata di mesofite a foglia caduca.

Le specie rappresentative sono:

- Querce: leccio, farnetto, cerro, rovere, roverella;
- Altre Latifoglie: frassini, aceri, castagno, ontano, pioppo, carpino nero, carpino bianco, tiglio, ciliegio selvatico, noce, nocciolo, sorbo.
- Conifere: ginepro rosso, ginepro.

Sottozona Fredda. E' suddivisa in due tipi:

1° tipo con piovosità superiore a 700mm annui

2° tipo con piovosità inferiore a 700mm annui

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
10 – 15°C	-1°C		-15°C

Il Castanetum freddo ha lo stesso tipo di essenze forestali, si hanno soltanto un avvicendamento di specie termofile e specie mesofile più resistenti al freddo come si può osservare dagli esempi riportati in seguito.

Querqus. Questo genere vede la prevalenza del leccio e del farnetto nella sottozona calda.

Nella sottozona fredda vegeta, invece, il cerro, la roverella, la farnia.

Al meridione vegetano pure il frassino e l'orniello.

Zona Fagetum

Questa zona è suddivisa in base al regime termico in due sottozone.

Sottozona calda

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
7-12°C	> -2°C		> -20°C

Sottozona fredda

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
6 -12°C	> -4°C		> -25°C

Occupava il piano montano, generalmente attorno agli 800-1200 metri. Sull'Appennino meridionale si spinge a quote maggiori, fino al limite della vegetazione arborea. E' la zona tipica delle faggete, in cui crescono anche gli aceri montani, le betulle, il pino silvestre.

Zona Picetum

Questa zona è suddivisa in base al regime termico in due sottozone.

Zona calda

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
3-6°C	> -6°C		> -30°C

Sottozona fredda

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
3-6°C	> -6°C		> -30°C

E' la zona della fascia alpina compresa fra i 1200 – 2000 metri di altitudine. La formazione forestale tipica è la lecceta, pura o mista con altre conifere come larici, pini, abete bianco.

Zona Alpinetum

Prende il nome dall'aggettivo *alpinus*, che fa riferimento alle Alpi. L'Alpinetum non è suddiviso in sottozone.

Media annua	Media del mese più freddo	Media del mese più caldo	Media dei minimi
< 2 °C	< 20 °C	> 10°C	< 40 °C

Occupi la fascia alpina più elevata, dai 1500 – 1700 metri s.l.m. fino al limite della vegetazione arborea. I boschi sono radi e costituiti da larici, pino cembro, pino mugo, pino montano, rododendro.

1.6.1. INQUADRAMENTO FITO-CLIMATICO DEL COMUNE DI BONITO

Per poter procedere ad una caratterizzazione più completa ed organica del territorio in esame, anche alla luce delle finalità che si intendono perseguire con il presente lavoro, occorre poter inquadrare le diverse aree del territorio stesso nelle cosiddette fasce fitoclimatiche del Pavari.

Il territorio comunale di Bonito ricadente nelle seguenti zone fitoclimatiche:

Sottozona calda del Lauretum, caratterizzata da una temperatura media annua compresa tra i 15° e i 23°C con una media del mese più freddo mai inferiore ai 2°C

La media delle temperature minime assolute annue è sempre superiore a 2°C.

La zona è caratterizzata da piogge autunno-invernali abbondanti e da siccità estiva piuttosto prolungata.

Il territorio comunale che rientra in tale sottozona è quello ubicato all'estremità E – SE del centro abitato.

Sottozona del Castanetum, sottozona calda: caratterizzata da temperature media annua compresa tra 10 e 15°C e da una media del mese più freddo che non scende mai al di sotto di 0°C. La media dei minimi non è inferiore a -12 °C.

Pur essendo non frequente la siccità estiva, la quantità e distribuzione delle piogge sono favorevoli alla produzione legnosa. La vegetazione forestale è costituita principalmente da querce caducifoglie e dal castagno .

Il Castanetum occupa una fascia territoriale a quote più alte verso la Frazione Carpignano.

1.7. IL SETTORE AGRICOLO COMUNALE NEI CENSIMENTI ISTAT

Di seguito sono stati commentati i dati del settore primario comunale rilevati ed elaborati dall'ISTAT con il 3°, 4°, 5° e 6° censimento dell'Agricoltura, relativi agli anni 1982, 1990, 2000 e 2010.

Con il censimento dell'agricoltura, l'ISTAT, raccoglie tutte le informazioni del tipo strutturale e produttive delle aziende agricole il cui centro aziendale è ubicato in un determinato territorio.

Dal punto di vista agricolo il territorio del Comune di Bonito fa parte della regione agraria n. 10, "*Colline dell'Ufita*".

La diminuzione del numero di aziende registrata nel decennio 2000-2010 ha riguardato in larga prevalenza una tendenza verso una ristrutturazione e accorpamento di microaziende, e la formazione di aziende di maggiore superficie, eliminando quindi l'eccessiva polverizzazione che da sempre caratterizzava il panorama agricolo dell'Ufita.

Dai dati, riportati in allegato, si evince che la dimensione media aziendale è passata da aziende con superficie medie al disotto dell'ettaro, nel 2000, ad aziende la cui superficie è di 3 - 4,9 ettari, nel 2010 .

Titolo di Possesso dei Terreni.

I dati riportati in precedenza permettono di tracciare le caratteristiche dell'azienda rappresentativa, definita come quella azienda che presenta un ordinamento produttivo e strutture aziendali più frequenti.

1.8. ELABORAZIONI CARTOGRAFICHE

LA CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO, è un elaborato tecnico con finalità di accertare sia l'uso agricolo delle zone del terreno comunale non urbanizzate, che della qualità delle colture in atto nelle stesse zone, al momento del rilevamento.

L'elaborato assume una notevole rilevanza nella pianificazione del territorio comunale, infatti, rappresenta un presupposto giuridico per la scelta delle aree da destinare all'estensione dell'abitato e degli impianti produttivi e per l'individuazione delle colture in atto particolarmente produttive le cui aree non possono essere utilizzate ai fini edilizi.

La Carta dell'uso del suolo è una carta tematica di base, che rappresenta lo stato attuale di utilizzo del territorio, e si inquadra nell'ambito del ***Progetto Corine Land Cover dell'Unione Europea***.

Questa carta, redatta secondo il progetto *Corine*, che è un linguaggio condiviso e conforme alle direttive comunitarie, si fonda su cinque classi principali:

- a) Superfici artificiali;
- b) Superfici agricole non utilizzate;
- c) Superfici boscate ed ambienti seminaturali;
- d) Ambiente umido, Ambiente delle acque.

Essa si sviluppa per successivi livelli di dettaglio in funzione della scala di rappresentazione.

Costituisce un ausilio indispensabile alla ricerca applicata nell'ambito delle scienze naturali e territoriali, alla programmazione, alla pianificazione e gestione dei vari livelli territoriali.

La struttura della Carta, e del relativo database, costruita attraverso una legenda a sviluppo gerarchico, consente una grande flessibilità applicata sull'approfondimento e all'integrazione delle classi, e un confronto temporale delle informazioni consentendo la lettura territoriale e il monitoraggio delle dinamiche evolutive.

L'allegata carta dell'uso agricolo del suolo e delle attività colturali in atto nelle zone non ancora urbanizzate, è stata redatta sulla base di quella elaborata con il Progetto Corine Land Cover.

Lo scopo principale del Progetto *Corine Land Cover* (CLC) è di verificare le dinamiche dello stato dell'ambiente nell'area della Comunità Economica Europea e dei Paesi limitrofi dell'area mediterranea, al fine di fornire supporto per lo sviluppo di politiche comuni.

Le priorità tematiche del programma *CORINE* sono state identificate nella definizione dei siti di maggiore importanza per la conservazione della natura (*CORINE – Biotopes*), emissione in aria (*CORINE - Air*), copertura del suolo (*CORINE Land Cover*), suoli ed erosione (*CORINE Erosion*).

I dati riferibili a queste tematiche sono stati gestiti in un sistema GIS.

Il *Corine Land Cover* (CLC) è nato, a livello europeo, specificatamente per il ***“monitoraggio delle caratteristiche di copertura e uso del territorio, con articolare attenzione alle esigenze di tutela”***.

[illegible]

¹ Fonte: Regione Campania (AS-CUAS, 2009)

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO

CODICE	CLASSE
92	Acque
24	Agrumeti
27	Altre colture permanenti o arboricoltura da frutto
91	Ambiente urbanizzato e superfici artificiali
61	Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota
642	Aree a ricolonizzazione artificiale (rimboschimenti)
641	Aree a ricolonizzazione naturale
63	Aree a vegetazione sclerofilla
73	Aree con vegetazione rada
74	Aree degradate da incendi e per altri eventi
52	Boschi di conifere
51	Boschi di latifoglie
53	Boschi misti di latifoglie e di conifere
25	Castagni da frutto
11113	Cereali da granella autunno-vernini associati a colture foraggere
62	Cespuglieti e arbusteti
13111	Colture foraggere associate a cereali da granella autunnali
932	Colture protette - Floricole, piante ornamentali e vivai
931	Colture protette - Orticole e frutticole
41	Colture temporanee associate a colture permanenti
132	Erbai
22	Frutteti e frutti minori

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO

23	Oliveti
32	Pascoli non utilizzati o di incerto utilizzo
26	Pioppeti, saliceti, altre latifoglie
131	Prati avvicendati
31	Prati permanenti, prati pascoli e pascoli
72	Rocce nude ed affioramenti
111	Seminativi autunno vernini - cereali da granella
114	Seminativi autunno vernini - piante da tubero
121	Seminativi primaverili estivi - cereali da granella
125	Seminativi primaverili estivi - colture industriali
122	Seminativi primaverili estivi - ortive
42	Sistemi colturali e particellari complessi
71	Spiagge, dune e sabbie
21	Vigneti
81	Zone umide interne
82	Zone umide marittime

Di seguito viene riportata la legenda del *Corine Land Cover* per una più facile identificazione delle zone, delle colture rilevate, queste sono contrassegnate con una numerazione progressiva.

Di seguito sono riportate le classi e le superfici rilevate con il *Corine Land Cover* della Regione Campania, i dati sono leggermente differenti da quelli rilevati dall'ultimo Censimento ISTAT del 2010, perché rilevati con metodi e tempi diversi. Il dato della superficie comunale complessiva, sono invece esatti.

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO

CLASSE	ST (mq)	%/ST TOTALE
91 - Ambiente urbanizzato e superfici artificiali	2.188.525	12.23%
641 - Aree a ricolonizzazione naturale	667.702	3.57%
51 - Boschi di latifoglie	1.763.836	9.43%
62 - Cespuglieti e arbusteti	494.076	2.64%
931 - Colture protette - Orticole e frutticole	331.493	1.77%
132 - Erbai	1.039.379	5.55%
23 - Oliveti	2.404.727	12.86%
31 - Prati permanenti, prati pascoli e pascoli	537.317	2.87%
111 - Seminativi autunno vernini - cereali da granella	6.446.838	34.48%
125 - Seminativi primaverili estivi - colture industriali	24.106	0.12%
122 - Seminativi primaverili estivi - ortive	24.708	0.13%
42 - Sistemi colturali e particellari complessi	2.673.416	14.29%
TOTALE	18.697.123	100,00%

Dalla Carta dell'Utilizzazione Agricola del Suolo di Bonito si evince che il territorio comunale è occupato per:

- circa il 12.23 % da **Ambiente urbanizzato e superfici artificiali**, con una superficie complessiva di mq 2.188.525;
- circa il 3.57% Aree a ricolonizzazione naturale, con una superficie complessiva di mq 667.702;
- circa il 9.43 % da boschi di latifoglie, con superficie complessiva di circa mq 1.763.836;
- circa il 2,64 % da cespuglieti e arbusteti, con superficie pari a circa mq 494.076;

- circa l' 1,77 % da colture protette – orticole e frutticole, con superficie pari a circa mq 331.493.
- circa il 5,55 % da erbai, con superficie pari a circa mq 1.039.379;
- circa il 12,86% da zone oliveti, con una superficie complessiva di mq 2.404.727;
- circa il 2,87 % da zone Prati permanenti, prati-pascoli e pascoli, con una superficie di mq 537.317;
- circa il 34,48 % da zone seminativi autunno vernini - cereali da granello, con una superficie di mq 6.446.838;
- circa lo 0,12% da zone seminativi primaverili estivi- colture industriali, con una superficie di mq 24.106;
- circa lo 0,13% da zone seminativi primaverili estivi- ortive, con una superficie di mq 24.708;
- circa il 14,29 % sistemi colturali e particellari complessi, con una superficie di mq 2.673.416;

La somma di dette superfici è di mq 18.697.123.

1.9. DEFINIZIONE DI AREA AGRICOLA PRODUTTIVA

La Legge Regionale n. 16 del 22.12.2004 22 al CAPO III, art. 23, tratta del Piano Urbanistico Comunale ed in particolare il comma 2 riporta: *“Il P.U.C. in coerenza con le disposizioni del P.T.P. e del P.T.C.P.”*:

- omissis

“ h) tutela e valorizza il paesaggio agrario attraverso la classificazione dei terreni agricoli, anche vietando l'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole particolarmente produttive fatti salvi gli interventi realizzati dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli”

Il concetto di produttività di un terreno è direttamente correlato al suo valore.

Quindi partendo dal valore delle varie qualità di terreni presenti in un determinato comune, si arriva a determinare quali sono i terreni più produttivi e quelli meno produttivi.

E' pur vero, però, che il valore di un immobile è influenzato da tutta una serie di fattori intrinseci ed estrinseci che bisogna tener in giusta considerazione nel determinare un giudizio di stima.

Da un punto di vista economico il valore del terreno è determinato dall'incontro tra domanda e offerta, ma bisogna tener conto anche della redditività del terreno di una determinata area, che in genere dipende a sua volta dalla qualità del suolo. Quest'ultima, misurata come tipologia di terreno, ha un'influenza diretta sulla produttività del terreno agricolo e di conseguenza rappresenta una determinante importante del prezzo del terreno. Con il termine tipologia del terreno si possono intendere varie caratteristiche attribuibili al suolo, ad esempio le caratteristiche topografiche: ubicazione, altitudine, giacitura, inclinazione, esposizione; ma anche caratteristiche fisico-chimiche: caratteristiche idrologiche, climatiche, ambientali, strutturali (ampiezza, conformazione, costituzione, accesso, viabilità interna, sistemazione dei terreni, fabbricati, opere irrigue e di suolo, piantagioni, linee elettriche, telefoniche, gasdotti); le forme di conduzione; i piani e vincoli territoriali: piani urbanistici, piani paesistici, parchi nazionali. Anche se le

condizioni del suolo richieste per le coltivazioni di colture agroalimentari sono diverse da quelle richieste per gli allevamenti, esse vanno incorporate nelle decisioni degli agricoltori su cosa e quanto produrre sul terreno.

La produttività del suolo dipende quindi dall'intensità dell'attività agricola, sia essa rappresentata da coltivazione o allevamento, ma anche dal grado di sviluppo della tecnologia. Nonostante i grandi cambiamenti negli usi del terreno, sembra rimanere sempre forte il legame tra uso del suolo e tipologia di terreno.

Da quanto prima detto la produttività agricola è uno dei maggiori fattori a determinare i valori dei terreni agricoli.

Quindi facendo un discorso al contrario, in generale i terreni più produttivi sono quelli che hanno un valore di mercato più elevato.

A determinare il valore di un fondo rustico influiscono diversi fattori, ma in generale per evitare di scegliere per l'edificazione i fondi più produttivi, si riportano, di seguito, i valori Fondiari Medi per tipo di coltura pubblicati dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 69 del 13 marzo 2018, che si riporta di seguito:

“ *IL DIRETTORE*

PREMESSO che la L. 26 maggio 1965 n°590 prevede la concessione di mutui per l'acquisto di fondi rustici da parte degli operatori agricoli singoli o associati in cooperative, al fine di favorire lo sviluppo della proprietà diretto coltivatore; CONSIDERATO l'art. 4 della medesima legge prevede che delle Commissioni Provinciali, competenti per territorio, composte dal Dirigente dell'ex Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Agricoltura, (STAPA), oggi Unità Operativa Dirigenziale (U.O.D.) Servizio Territoriale Provinciale, dal Dirigente dell'ex Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Foreste STAPF), oggi Unità

Operativa Dirigenziale Foreste e dal Dirigente dell'Agenzia del Territorio (ex Ufficio del Territorio - UTE), indichino periodicamente, con riferimento alle zone aventi caratteristiche agronomiche omogenee o similari, i valori fondiari medi riferiti ad unità di superficie ed ai tipi di coltura secondo apposito schema predisposto dall'ex Settore Interventi Produzione Agricola (IPA), oggi Unità Operativa Dirigenziale "Supporto alle imprese Settore agroalimentare"; RILEVATO che ai sensi del nuovo ordinamento amministrativo regionale, l'ex STAPA e l'ex STAPF costituiscono un unico Servizio Territoriale Provinciale, con conseguente minore rappresentanza in seno alle richiamate Commissioni Provinciali, nelle more della definitiva organizzazione amministrativa regionale, le stesse sono state integrate con due funzionari del Servizio Territoriale Provinciale (ex STAPA ed ex STAPF), fermo rimanendo quant'altro disposto dall'art.4 della L.590/65; CONSIDERATO che con nota n°0015735 del 9.01.2018 l'U.O.D. 50.07.02 " Ufficio Centrale di Supporto alle imprese del Settore agroalimentare", ha chiesto alle U.O.D. Servizi Territoriali Provinciali l'aggiornamento annuale dei valori fondiari medi unitari, con le modalità previste dal richiamato art. 4 della L.590/65, con l'invito alle stesse U.O.D. a convocare le citate Commissioni Provinciali; VISTE le note delle U.O.D. Servizi Territoriali Provinciali con le quali hanno fatto pervenire all'U.O.D. "Supporto alle imprese Settore agroalimentare", i verbali redatti dalle Commissioni Provinciali competenti per territorio, relativi all'aggiornamento annuale dei valori fondiari medi unitari per l'anno 2018, di seguito elencate: •U.O.D Servizio Territoriale Provinciale di Avellino con nota n° 144082 del 5.03.2018; omissis

D E C R E T A Di pubblicare sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio, nell'apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell'art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1, come modificata ed integrata con L.R. 28 luglio 2017, n. 23, i Valori Fondiari Medi Unitari, redatti dalle Commissioni Provinciali, all'uopo convocate dagli STP Agricoltura, **aggiornati all'anno 2018**;

Di inviare il presente provvedimento all'UDCP Segreteria di Giunta – Ufficio III Affari Generali Archiviazione Decreti Dirigenziali, ai Servizi territoriali provinciali di Avellino, per la divulgazione dei contenuti del documento anche attraverso il sito web della Regione.

f.to DIASCO

La zona N° 6 comprende i Comuni di **Bonito**, Flumeri, Fontanarosa, Gesualdo, Grottaminarda, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Partenopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, Sturno, Taurasi, Torre le Nocelle e Venticano.

TIPO DI COLTURA	VALORI FONDIARI MEDI
	UNITARI €/Ha
Seminativo	14.100,00
Seminativo arborato	15.000,00
Seminativo irriguo	20.000,00

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' COLTURALI IN ATTO

Seminativo arborato irriguo	20.900,00
Noccioleto	18.300,00
Oliveto	26.000,00
Orto irriguo	24.300,00
Vigneto	24.700,00
Vigneto (*)	36.000,00
Castagneto da frutto	10.100,00
Bosco	4.300,00
Pascolo	3.200,00
Incolto produttivo	2.600,00

Tabella n° 4 : Valori fondiari medi per tipi di coltura

(*) Solo per i comuni di **Bonito**, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Partenopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, Taurasi, Torre le Nocelle e Venticano

I valori in tabella n°4, sopra riportata, danno un'idea del valore dei *"terreni più produttivi"*, in quanto il valore di un terreno è direttamente correlato alla produttività.

1.10. DAL "PIANO TERRITORIALE REGIONALE"

1.10.1 DALLE LINEE GUIDA PER IL PAESAGGIO DELLA CAMPANIA.

La Regione Campania nel 2008 con l.r. n. 13 ha approvato il Piano Territoriale Regionale (PTR)².

La maggiore novità di questo Piano, rispetto alla versione del 2006, è costituita dall'introduzione delle "Linee Guida per il Paesaggio della Campania", con cui la Regione rispondeva all'obbligo di coerenza degli strumenti di pianificazione nelle varie scale territoriali alla Convenzione Europea del Paesaggio.

Di seguito verranno riportate le parti più importanti delle Linee Guida del Paesaggio, importanti per il presente studio.

Omissis...

" 6.3. Gli indirizzi di salvaguardia e gestione del territorio rurale e aperto

Gli indirizzi di salvaguardia e gestione delle risorse del territorio rurale e aperto e delle risorse naturalistiche ed agro-forestali ad esso collegate comprendono:

² BURC - N. 48 BIS DEL 1 DICEMBRE 2008

- a) indirizzi di carattere generale, con valore di principi di base di salvaguardia e gestione validi per l'intero territorio rurale e aperto regionale;*
- b) indirizzi specifici di salvaguardia e gestione sostenibile dei diversi sistemi del territorio rurale e aperto: le aree montane, le aree collinari, le aree di pianura, le aree vulcaniche, la fascia costiera e le isole, gli ambiti di maggiore influenza dei sistemi urbani, i corpi idrici e le relative fasce di pertinenza*
- c) indirizzi per la pianificazione di settore.*

6.3.1. Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto:

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto i piani territoriali di coordinamento provinciale e i piani urbanistico comunali:

- a) si basano su un documentato dimensionamento dei fabbisogni insediativi, produttivi, infrastrutturali, utilizzando i criteri stabiliti dalla Regione in collaborazione con le Province, in sede di Conferenza permanente di copianificazione;*
- b) sono corredati da adeguata cartografia, alle scale seguito specificate, che identifichi tutte le aree forestali, agricole, pascolative, naturali e seminaturali, o comunque non urbanizzate che concorrono a definire il sistema del territorio rurale e aperto, con riferimento sia a quelle caratterizzate da più elevata integrità, continuità ed estensione, sia a quelle di frangia e a maggior grado di frammentazione e/o interclusione ad opera del tessuto infrastrutturale ed urbano;*

c) assicurano il contenimento dei consumi di suolo prevedendo il soddisfacimento

*prioritario dei nuovi bisogni insediativi, produttivi, infrastrutturali **mediante il riuso di aree già urbanizzate;***

d) prevedono che l'edificabilità del territorio rurale e aperto sia strettamente funzionale all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, esercitata da imprenditori agricoli a titolo principale ³ (Vedi nota n° 3) ai sensi del Decreto

1) ³ **Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)**

La Giunta Regionale della Campania nella seduta del 29 febbraio 2008 - Deliberazione n° 339 - *Riconoscimento dello status di "Imprenditore Agricolo Professionale "(IAP) ed espletamento delle relative attività di certificazione e di controllo. Adempimenti inerenti l'applicazione del D. Lgs. n° 228/2001, D.Lgs n° 99/2204 e del D.Lgs n° 101/2008.*

I Decreti citati hanno apportato una serie considerevole di innovazioni in materia di riconoscimento delle figure professionali esistenti in agricoltura , la più innovativa è quella di Imprenditore Agricolo Professionale .

La figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) rientra nel più ampio solco dell' " imprenditore " di cui all'art. 2082 Codice Civile .

Si differenzia dagli altri Imprenditori per il comparto produttivo in cui opera e le modalità operative (prevalenza di tempo e di reddito), ma le implicazioni in materia di " imprenditorialità " sono medesime .

Per quanto riguarda gli adempimenti normativi, questi debbono essere adempiuti come per il caso precedente dell' Imprenditore Agricolo.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, il D. Lgs. n° 99/04 , così come modificato dal D.Lgs.n° 101/05 , dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto (persona fisica)che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità lavorativa:

a) Circa i **requisiti del tempo e del reddito** lo IAP dedica alla attività agricola e alle attività connesse almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro , escludendo dal conteggio pensioni,indennità e somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, di reddito di capitali o di fabbricati.

Nelle **zone svantaggiate** riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art.18, le percentuali sopra riportate sono **ridotte al 25%.**

I requisiti previsti per le **zone svantaggiate** a favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni :

- il centro aziendale ricade all'interno dell' area svantaggiata ;
- almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzata (SAU) si trovi in area svantaggiata.

-
- b) Circa il requisito della **capacità professionale**, l'imprenditore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 1257/99

Tali conoscenze e Competenze debbono essere le seguenti :

b1) Per Persone Fisiche, il requisito della **capacità professionale** è presunto nel caso in cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- il soggetto abbia già svolto almeno 3 anni di attività agricola, documentati con possesso di partita IVA (in qualità di titolare di azienda agricola) o iscrizione all'INPS per la previdenza agricola, di cui alla Legge 8/8/72, n° 457 e s.m.i.
- possesso di un titolo di studio come laurea in Scienze Agrarie, o Veterinaria, diploma di scuola media superiore a carattere agrario.
- In mancanza delle condizioni, di cui sopra, il requisito della capacità professionale, viene accertato da apposita "Commissione Provinciale" composta da rappresentanti Uffici Agricoltura della Provincia e da Organizzazioni Professionali Agricole³.

b2) Persone diverse da quelle fisiche

Il D. Lgs. n° 99/04, così come modificato dal D.Lgs. n° 101/05, prendono lo status di IAP alle persone giuridiche, come le società di persone e le cooperative, società di capitali.

Questi possono essere considerati Imprenditore Agricolo Professionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:

Le società agricole possono essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, s.n.c. o s.a.s.), società di capitali (s.r.l. o s.p.a.) e cooperative, ma **devono essere sempre presenti tre requisiti**, due di carattere formale, che riguardano il contenuto dell'atto costitutivo o dello statuto, e il terzo di natura sostanziale, che riguarda le persone dei soci o degli amministratori.

Il primo requisito riguarda l'oggetto sociale. La società deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse, individuate dall'art. 2135 del codice civile. Ricordiamo che secondo la nuova formulazione di questa norma rientrano tra le attività agricole la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attività connesse, cioè:

- le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- la fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola;
- l'agriturismo.

Il secondo requisito è relativo alla ragione sociale o denominazione, che deve sempre contenere l'indicazione "società agricola".

Il terzo requisito, sicuramente il più importante, è diverso secondo il tipo di società prescelto. Nelle società di persone almeno uno dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, mentre gli altri soci possono anche non essere agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nelle società in accomandita semplice (s.a.s.) deve essere imprenditore agricolo professionale almeno un socio accomandatario.

Nelle società di capitali deve essere imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto almeno un amministratore. Dato che nelle società di capitali gli amministratori possono anche non essere soci, possiamo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore, e magari solo uno dei

Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57").

L'edificabilità rurale è determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali redatti a cura di un tecnico abilitato. Tali parametri sono definiti dalla Regione in collaborazione con le Province, in sede di Conferenza permanente di

membri del consiglio di amministrazione, del tutto influente nelle decisioni, è in possesso della qualifica di IAP. Potremmo anche ipotizzare una società unipersonale in cui il socio unico non è agricoltore, e solo uno degli amministratori riveste la qualifica prevista dalla legge. Le agevolazioni raggiungono, in questo caso, la loro massima estensione, e rappresentano un notevole incentivo alla costituzione di società agricole.

Nelle società cooperative, infine, occorre invece che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto.

Ricordiamo però che la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata dall'amministratore a una sola società (art. 1, comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99).

Il riferimento all'amministratore che apporta la qualifica si riferisce alle fattispecie in cui la qualificazione della società come "agricola" dipende dalla qualifica apportata dall'amministratore, e quindi alle sole società di capitali e cooperative. Nelle società di persone, infatti, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci, il fatto che questo sia anche amministratore non è determinante. Questa interpretazione è stata confermata anche l'amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell'Emilia Romagna, risposta a interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006 in data 20 luglio 2006).

L'amministratore di società agricola di capitali e il socio di società agricola di persone possono acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale in virtù dell'attività svolta nell'ambito della società agricola, purché siano in possesso delle competenze professionali in campo agricolo, dedichino all'attività svolta nell'ambito della società agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro e ne ricavino almeno la metà del proprio reddito (escluse le pensioni). Le somme percepite per l'attività svolta nelle società agricole consentono l'iscrizione nella gestione previdenziale agricola.

In base al disposto del comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs n° 99/04, sia per le persone fisiche che per le persone diverse da quelle fisiche, ogni precedente riferimento normativo alla figura dell'Imprenditore Agricolo a Titolo Principale (IATP, ex-Legge 153/75) deve intendersi oggi e in ogni caso, riferito alla figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale di cui al D.Lgs n° 99/04.

copianificazione, con riferimento ai diversi sistemi del territorio rurale e aperto individuati dalle presenti Linee guida. La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali, praterie), le quali concorrono però, con parametri specifici, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale.

è riferita;

e) La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale presentato da imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ("Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"). I piani territoriali di coordinamento provinciale definiscono le dimensioni massime degli annessi che possono essere realizzati dalle aziende agricole;

f) Gli interventi di cui ai punti precedenti sono consentiti a seguito dell'approvazione di un piano di sviluppo aziendale che metta in evidenza le esigenze di realizzazione degli interventi edilizi o di trasformazione territoriale necessari allo sviluppo aziendale. Il piano contiene: una descrizione della situazione attuale dell'azienda; una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e/o delle attività connesse nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la gestione degli elementi di naturalità e biodiversità (boschi aziendali, filari arborei, siepi, alberi isolati), delle consociazioni tradizionali, delle sistemazioni agrarie (terrazzamenti, ciglionamenti), anche con riferimento al Codice di buona pratica agricola ed

alle misure silvoambientali e agroambientali contenuti nel Piano di sviluppo rurale; una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo nonché all'adeguamento delle strutture produttive;

L'individuazione dei fabbricati esistenti e da realizzare e dei relativi fondi collegati agli stessi; la definizione dei tempi e le fasi di realizzazione del programma stesso.

L'approvazione del programma costituisce condizione preliminare per il rilascio del permesso a costruire;

g) La realizzazione del piano di sviluppo aziendale e' garantita da una apposita convenzione, da registrare e trascrivere a spese del richiedente e a cura del Comune, che stabilisca in particolare l'obbligo per il richiedente: di effettuare gli interventi previsti dal piano di sviluppo aziendale, in relazione ai quali e' richiesta la realizzazione di nuove costruzioni rurali; di non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del programma; di non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da realizzare, per almeno 20 anni dall'ultimazione della costruzione; di non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le stesse; di rimuovere gli annessi agricoli al termine della validità del piano di sviluppo aziendale, in mancanza di sue proroghe o dell'inserimento degli annessi in un nuovo piano di sviluppo aziendale;

h) prevedono la localizzazione delle eventuali aree di nuova edificazione in continuità con i nuclei insediativi esistenti, e comunque in posizione marginale rispetto agli spazi rurali e aperti, al fine di controllare la dispersione insediativa e la frammentazione dello spazio rurale;

i) identificano gli edifici e gli insediamenti di architettura rurale, realizzati sino al 1955, includendo quindi i manufatti e le opere realizzati con la Bonifica e la Riforma agraria, che rappresentano testimonianze significative della storia delle popolazioni e delle comunità rurali e delle rispettive economie agricole tradizionali e dell'evoluzione del paesaggio, disciplinando le destinazioni compatibili, gli interventi e le tecniche di recupero utilizzabili ai sensi della legge n.378 del 24 dicembre 2003 ("Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale"), del decreto 6 ottobre 2005 ("Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi"), nonché del D.Lgs 42/2004. Rientrano nelle predette tipologie, costituendone parte integrante, gli spazi e le costruzioni adibiti alla residenza e alle attività agricole;

Le testimonianze materiali che concorrono alla definizione delle unità storico-antropologiche riconoscibili, con particolare riferimento al legame tra insediamento e spazio produttivo e, in tale ambito, tra immobili e terreni agrari; le recinzioni degli spazi destinati alla residenza e al lavoro, le pavimentazioni degli spazi aperti residenziali o produttivi, la viabilità rurale storica, i sistemi di canalizzazione, irrigazione e approvvigionamento idrico, i sistemi di

contenimento dei terrazzamenti e ciglionamenti, i ricoveri temporanei anche in strutture vegetali o in grotta, gli elementi e i segni della religiosità locale;

j)identificano le aree degradate (cave, discariche, aree ruderali, dismesse ecc.), anche con riferimento a quelle individuate nel Piano Regionale di Bonifica dei siti inquinati, e definiscono criteri e gli indirizzi per i piani di bonifica e recupero, tesi ad assicurare la coerenza di questi ultimi con la pianificazione comunale e sovraordinato e con gli obiettivi preminenti di riequilibrio ambientale, urbanistico e paesaggistico complessivo, nonché la coerenza degli interventi di recupero con le potenzialità ecologiche e agronomiche dei siti;

k)sono accompagnati da una procedura di Valutazione ambientale strategica nella quale siano adeguatamente considerati gli effetti sull'integrità strutturale e funzionale del territorio rurale e aperto, sul consumo di suolo e sui processi di frammentazione del territorio rurale, degli ecosistemi e degli habitat naturali e seminaturali, sia direttamente causati dalle azioni di piano che indirettamente indotti da queste, con particolare attenzione agli impatti di tipo cumulativo che le azioni di piano possono generare unitamente a quelle previste dagli altri piani che interessano il medesimo ambito, ed in relazione alle tendenze ed alle dinamiche territoriali di medio e lungo periodo che caratterizzano i territori interessati dal piano.

6.3.2. Indirizzi specifici di salvaguardia e gestione per i diversi sistemi del territorio rurale e aperto

Con riferimento agli inquadramenti strutturali del Piano territoriale regionale (carta delle risorse naturalistiche e agroforestali, carta dei sistemi del territorio

rurale e aperto) i piani territoriali di coordinamento provinciale ed i piani urbanistici comunali:

-identificano le risorse naturalistiche e agroforestali alla scala 10.000 (da riduzione del 5.000 numerico), o di maggior dettaglio, per i PTCP; alla scala 1:5.000 (Carta Tecnica Regionale Numerica ediz. 1998) o 1:2.000, lì dove disponibile, per i PUC;

-identificano i sistemi del territorio rurale e aperto alla scala 1:25.000 (Raster Carta Tecnica Regionale o ortoimmagini alla stessa scala) per i PTCP; alla scala 1:5.000 (Carta Tecnica Regionale Numerica ediz. 1998) per i PUC;

-definiscono, in accordo con le presenti linee guida, norme, indirizzi, strategie di salvaguardia e gestione sostenibile per i diversi sistemi del territorio rurale e aperto, con riferimento alle diverse risorse naturalistiche e agroforestali in essi presenti.

6.3.2.2. Indirizzi per il territorio rurale e aperto: le aree collinari

Rientrano nelle aree collinari i sistemi e sottosistemi del territorio rurale e aperto riportati nella seguente tabella:

Sistemi del territorio rurale e aperto	Sottosistemi	
Colline interne	15	Colline dell'Alto Tammaro e Fortore
argillose	16	Colline dell'Alta Irpinia

COMUNE DI BONITO (AVELLINO). P.U.C.
CARTA DELL'USO AGRICOLO DEL SUOLO E DELLE ATTIVITA' CULTURALI IN ATTO

Colline interne	17	Colline del Medio Volturno
marnoso-calcaree e	18	Valle Telesina
marnoso-arenacee	19	Colline del Sabato e del Calore Beneventano
	20	Colline del Calore Irpino e dell'Ufita
	21	Colline dell'Ofanto
	22	Conca di Avellino
	23	Colline della Bassa Irpinia
	24	Colline del Tanagro e dell'Alto Sele

*All'interno dei sistemi e sottosistemi facenti parte delle aree collinari i piani territoriali di coordinamento provinciale e **i piani urbanistici comunali**:*

a) definiscono misure per il mantenimento di condizioni di continuità, integrità e apertura delle aree rurali e agricole, che costituiscono la matrice prevalente del mosaico ecologico e del paesaggio, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto" e definendo i criteri localizzativi e di inserimento ambientale e paesaggistico di nuove opere, attrezzature, impianti produttivi e tecnologici e corridoi infrastrutturali allo scopo di limitare i processi di frammentazione del territorio rurale e di dispersione insediativa;

b) definiscono misure di salvaguardia per i mosaici agricoli ed agroforestali e per gli arboreti tradizionali, con l'obiettivo di preservarne la funzione di habitat comple-mentari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali intorno ai nuclei urbani, di zone di collegamento

funzionale delle aree collinari con i versanti montani ed i fondovalle. L'obiettivo è, da un lato, quello di evitare la semplificazione colturale e lo scadimento dei tradizionali valori culturali ed estetico-percettivi, soprattutto mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale; dall'altro, di prevenire i processi di frammentazione e di dispersione insediativa, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto";

c) definiscono misure di salvaguardia per gli elementi di diversità biologica delle aree agricole (siepi, filari arborei, alberi isolati) e per le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra, acquidocci), favorendone il recupero e la manutenzione attiva mediante il ricorso alle misure contenute nel Piano di sviluppo rurale.

d) definiscono misure per la salvaguardia dell'integrità delle aree forestali che, nei sistemi collinari, costituiscono tipicamente chiazze di habitat seminaturali all'interno di una matrice agricola prevalente, con funzione chiave di stepping stones, di corridoi ecologici (ma talora anche di aree principali) della rete ecologica regionale, regolando l'edificabilità rurale in accordo con i punti d) e e) degli "Indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto"; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, attrezzature, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

e) definiscono misure per la salvaguardia delle aree agricole, forestali e di prateria caratterizzate da pericolosità idrogeologica elevata o molto elevata,

non consentendo l'edificabilità, e favorendo l'applicazione delle misure silvo ambientali e agro ambientali del Piano di sviluppo rurale orientate alla regimazione delle acque, alla manutenzione delle sistemazioni e infrastrutture rurali, alla protezione delle caratteristiche di integrità e continuità delle coperture pedologiche e del manto vegetale, con il ricorso preferenziale a tecniche di ingegneria naturalistica;

f) definiscono misure per la salvaguardia dell'integrità dei corsi d'acqua e degli elementi morfologici caratterizzanti (alveo, sponde, isole fluviali, aree golenali, aree umide), delle aree ripariali, di pertinenza fluviale e dei fondovalle alluvionali (unità D1, D2, D3, D4 nella carta delle risorse naturalistiche e agroforestali), tutelando gli elementi di naturalità presenti e le condizioni di continuità e apertura degli spazi agricoli, allo scopo di preservarne la funzione di corridoio ecologico, di fasce tampone a protezione delle risorse idriche, di aree di mitigazione del rischio idraulico, non consentendo l'edificabilità; favorendo il riuso di manufatti e opere esistenti; prevedendo la collocazione di nuove opere, impianti tecnologici e corridoi infrastrutturali in posizione marginale o comunque in continuità con aree urbanizzate esistenti;

g) definiscono le norme per il corretto inserimento ambientale e paesaggistico di opere, infrastrutture, impianti tecnologici e di produzione energetica, identificando idonee fasce di tutela degli elementi morfologici e dei crinali a maggiore fragilità visiva.

6.3.2. Indirizzi specifici di salvaguardia e gestione per i diversi sistemi del territorio rurale e aperto

*Con riferimento agli inquadramenti strutturali del Piano territoriale regionale (carta delle risorse naturalistiche e agroforestali, carta dei sistemi del territorio rurale e aperto) i piani territoriali di coordinamento provinciale ed i **piani urbanistici comunali**:*

- *identificano le risorse naturalistiche e agroforestali alla scala 10.000 (da riduzione del 5.000 numerico), o di maggior dettaglio, per i PTCP; alla scala 1:5.000 (Carta Tecnica Regionale Numerica ediz. 1998) o 1:2.000, lì dove disponibile, per i PUC;*
- *identificano i sistemi del territorio rurale e aperto alla scala 1:25.000 (Raster Carta Tecnica Regionale o ortoimmagini alla stessa scala) per i PTCP; alla scala 1:5.000 (Carta Tecnica Regionale Numerica ediz. 1998) per i PUC;*

2.0. DALLE LINEE GUIDA DEL PTCP DI AVELLINO 2014

2.1 - LE ZONE AGRICOLE

Le Norme di Attuazione, sono state approvate nell'ottobre 2014 , in seguito riportiamo gli Articoli che interessano maggiormente il presente studio :

“ Art. 12 - Aree agricole e forestali di interesse strategico

Il PTCP garantisce e promuove la tutela e sviluppo del paesaggio agricolo e delle attività produttive connesse in coerenza con quanto previsto al comma 1 lett. f del'art.2 “Obiettivi della pianificazione territoriale e urbanistica” L.R. n° 16/2004.

Il PTCP ,in relazione a quanto previsto al comma 2 lett. h dell'art. 23 in materia di classificazione dei terreni agricoli e di limiti

e divieto all'utilizzazione ai fini edilizi delle aree agricole, detta indirizzi, direttive e prescrizioni per i PUC.

*Il PTCP persegue finalità di **tutela strutturale e funzionale dello spazio rurale aperto**, con riferimento al complesso dei servizi produttivi ed Eco sistemico che esso svolge:*

- supporto ai cicli biologici fondamentali (ciclo dei nutrienti, formazione del suolo e produzione primaria);*
- approvvigionamento (produzione di cibo, acqua potabile, materiali o combustibile);*
- regolazione del clima, depurazione dell'acqua, impollinazione e controllo delle infestazioni;*
- valori culturali (fra cui quelli estetici, spirituali, educativi e ricreativi).*

Ai fini del perseguimento degli obiettivi di tutela di cui ai commi precedenti i PUC devono essere corredati da adeguate analisi e cartografie a scala non inferiore ad 1:10.000 che identifichino vegetazione reale e uso del suolo. La cartografia a copertura completa del territorio comunale individua:

- le superfici artificiali e il territorio urbanizzato;*
- le superfici agricole utilizzate;*
- le superfici boscate ed altri ambienti seminaturali;*
- gli ambienti umidi;*
- gli ambienti delle acque.*

La cartografia dettaglia le analisi all'interno delle singole categorie secondo lo schema di Legenda CORINE Land Cover con approfondimento al IV e V livello per i territori agricoli, per le superfici boscate e quelle seminaturali, per gli ambienti umidi e per gli ambienti delle acque. Per queste categorie devono essere

determinati, in ragione della scala anche le superfici di interclusione del Tessuto infrastrutturale e urbano.

Il PTCP articola il territorio rurale e aperto, per quanto riguarda i paesaggi delle aree agricole e forestali, secondo le seguenti categorie:

- Fondovalle e conche da pianeggianti e subpianeggianti;*
- Aree agricole di valore strategico legato alle produzioni tipiche di qualità:*
- Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità, comprese nei territori delle produzioni DOC e DOCG;*
- Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità comprese nei territori delle produzioni DOP;*
- Paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità comprese nei territori delle DOC e DOCG e DOP;*
- Paesaggi delle altre coltivazioni arboree di qualità (Nocciole, Castagneti da Frutto, Melannurca Campana, altre produzioni oleicole);*
- Paesaggi agricoli collinari, caratterizzati da un mosaico di seminativi, aree naturali (impluvi, superfici in dissesto) e secondariamente oliveti (Alto Tammaro, Fortore, Calore Irpino e Ufita).*

Sono compresi nel territorio dell'olio extravergine di oliva "Irpinia Colline dell'Ufita DOP";

- Aree agricole di preminente valore paesaggistico:*
- Paesaggi agricoli collinari (Alta Irpinia, Ofanto, Tanagro, Alto Sele e Montella), caratterizzati da un mosaico di seminativi e aree naturali (impluvi, superfici in dissesto) e oliveti;*
- Paesaggi agricoli delle colline dolcemente ondulate dell'Alta Irpinia, prevalentemente destinate a cereali autunno vernini (grano duro) e foraggiere;*
- Paesaggi agricoli caratterizzati da un mosaico complesso di seminativi e colture arboree (Partenio);*
- Aree agricole inserite in contesti forestali, significativi ai fini del mantenimento dei caratteri di biodiversità;*

- *Aree forestali di interesse strategico sottoposte a tutela ambientale (Aree natura 2000, aree naturali protette, foreste demaniali);*
- *Altre aree forestali;*
- *Altre aree naturali e seminaturali”.*

Art. 39 – Prescrizioni e direttive per i PUC in relazione all' identificazione delle aree agricole e forestali di interesse strategico

Omissis.....

“ I PUC disciplinano le aree agricole in coerenza con gli indirizzi del PTCP ed in particolare con quelli di seguito specificati per le corrispondenti tipologie di aree:

a) Fondovalli e conche da pianeggianti e sub pianeggianti:

Fondovalli e conche da pianeggianti e subpianeggianti, sono risorse territoriali soggette a pressioni e minacce sui suoli quali: diminuzione di materia organica, contaminazione locale o diffusa, l'impermeabilizzazione (sealing) compattazione, calo di biodiversità od a perdita della risorsa a causa dei processi di consumo di suolo. L'eccesso di frammentazione comporta inoltre la perdita d'identità del Paesaggio e incentiva l'abbandono della pratica agricola. In questi territori la Multifunzionalità agricola è principalmente imperniata sulla funzione produttiva.

In questi territori il PTCP persegue l'obiettivo della conservazione dei valori della risorsa, mantenendo la qualità delle matrici ambientali: acqua, aria, suoli; rafforzando gli elementi di diversità culturale e biologica delle aree agricole (filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, lembi di vegetazione

seminaturale associati ai corsi d'acqua minori) mediante il ricorso alle misure contenute nel piano di sviluppo rurale.

b) Aree agricole di valore strategico legate alle produzioni tipiche di qualità:

Si tratta di paesaggi delle produzioni viticole e/o oleicole di qualità, comprese nei territori delle produzioni DOC e DOCG e/o DOP. Comprendono gli spazi agricoli dei rilievi collinari, caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento ed al rafforzamento delle produzioni agricole di qualità e della coerenza fra qualità dei prodotti e qualità del paesaggio di paesaggi rurali di elevata qualità, al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale.

c) Aree agricole di preminente valore paesaggistico:

Il territorio rurale a preminente valore paesaggistico comprende gli spazi agricoli dei rilievi collinari, e montani, caratterizzati dalla presenza di colture tradizionali di elevato valore produttivo e paesaggistico. In queste aree la multifunzionalità agricola deve essere orientata al mantenimento di paesaggi rurali di elevata qualità e al sostegno delle produzioni tipiche, alla valorizzazione delle filiere corte, al potenziamento dell'accoglienza rurale. All'interno del territorio rurale e aperto a preminente valore paesaggistico, il PTCP persegue l'obiettivo di preservare sia la capacità produttiva di queste aree, sia la loro funzione di habitat complementari, di zone cuscinetto rispetto alle aree a maggiore naturalità, di zone agricole multifunzionali, di zone di collegamento funzionale dei rilievi con le pianure e i fondovalle; di conservare i mosaici

agricoli e agroforestali e gli arboreti tradizionali; di conservare e rafforzare gli elementi diffusi di diversità biologica (siepi, filari arborei, alberi isolati, boschetti aziendali, vegetazione ripariale) e le sistemazioni tradizionali (terrazzamenti, ciglionamenti, muretti divisorii in pietra)

Le tre aree sopra elencate sono state riportate in apposite tavole della naturalità.

Art. 40 - Utilizzazione a fini edilizi delle aree agricole

*“Nell’ambito delle previsioni dei PUC, l’utilizzo a fini edilizi delle aree agricole deve essere strettamente funzionale all’attività agro-silvo-pastorale e, in coerenza con quanto previsto dal comma 2 lettera h dell’art.23 della L.R. 16/2004, può essere esercitato esclusivamente da **imprenditori agricoli professionali** come definiti ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (“Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38”) e nel rispetto del principio del previo riuso dei manufatti esistenti.*

L’edificabilità rurale comprende:

– edifici rurali necessari alla conduzione dell’azienda; annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari e connesse alle attività primarie.

La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale. La nuova edificazione di edifici rurali, ove consentita, avviene solo in asservimento alle superfici colturali minime necessarie alla piena funzionalità produttiva ed

economica dell'azienda. A tale fine i comuni, in sede di redazione dei PUC recependo gli indirizzi di carattere generale di salvaguardia del territorio rurale e aperto di cui al punto 6.3.1. delle Linee guida del Paesaggio allegate al PTR debbono predisporre una rilevazione e descrizione analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive, con particolare riferimento a:

- a) caratteristiche dei suoli e assetto fisiografico del territorio;*
- b) all'uso di fatto e all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento delle sue potenzialità produttive;*
- c) allo stato della frammentazione e polverizzazione fondiaria;*
- d) alle caratteristiche socio-economiche del settore agro-alimentare e turistico del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza;*
- e) prescrivere che l'edificabilità rurale è determinata, detratte le volumetrie esistenti, nel rispetto di precisi parametri rapportati alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità produttiva prevista, come comprovate da piani di sviluppo aziendali redatti a cura di un tecnico abilitato.*

La costruzione di annessi agricoli è consentita qualora risulti commisurata alla capacità produttiva del fondo o alle reali necessità delle attività connesse; tali esigenze devono essere dimostrate dal piano di sviluppo aziendale presentato da imprenditori agricoli professionali. Le previsioni del PUC o le sue varianti devono indicare, per ciascuna sottozona e con riferimento alle colture praticate o ordinariamente praticabili, l'unità aziendale ottimale e l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola.

Nelle zone agricole è vietata:

- ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad attività connesse e compatibili;
- ogni lottizzazione a scopo edilizio;
- l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola e forestale del suolo.

Art. 41 - Dimensionamento dell'Edificazione in zona agricola

“Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse e secondo quanto previsto nel presente articolo. La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali-boschive, praterie), le quali concorrono però, con i parametri specifici, come appresso stabiliti, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita.

Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale, salvo norme più restrittive dei piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, non è possibile, comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale, e di 0,001 metri quadri di Superficie lorda interna di pavimento (Slp) per metro quadro di Superficie territoriale in aree boschive, pascolive e/o incolte, come classificate dalla carta dell'uso agricolo e delle attività colturali in atto, fermo restando le disposizioni di cui al precedente comma, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5000 in caso di lotti non contigui .

Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla L.R. 14/82, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.

Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Nella realizzazione di nuovi edifici rurali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge 219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, e comunque nel rispetto dei parametri di edificabilità previsti al secondo comma.

*Per la costruzione di **annessi agricoli**, salvo norme più restrittive previste dalla **legge regionale n. 14 del 20/03/1982**, dai piani urbanistici comunali o dalla pianificazione di settore, e fermo restando le disposizioni del primo comma del presente articolo, è consentita nel rispetto dei seguenti parametri rapportati alla qualità ed alla superficie territoriale delle colture praticate:*

- Aree agricole di valore strategico 0,015 mq/mq;*
- Aree agricole di preminente valore paesaggistico 0,005 mq/mq;*
- Aree agricole periurbane 0,020 mq/mq;*
- Aree agricole ordinarie 0,030 mq/mq.*

L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque

mai essere inferiore ai 5000 mq. In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima in sede di pianificazione comunale, il lotto minimo è fissato in 30mila metri quadri.”

Tanto si doveva per l'incarico gentilmente conferito.